

2018  
10



# QUADERNI SULLA FISCALITA' LOCALE

**ANACAP**

Via Cicerone 28 - 00193 Roma - Tel. 06 36001374 - Fax 06 3611265  
Internet: [www.ANACap.it](http://www.ANACap.it) - E.Mail: [info@ANACap.it](mailto:info@ANACap.it)



## QUADERNO OTTOBRE 2018

### INDICE

#### A) LEGGI E DISEGNI DI LEGGE

Il testo del Decreto Legge 23 ottobre 2018, N. 119 (Decreto fiscale)  
.....pag. 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE  
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti  
pubblici..... pag. 39

#### B) GIURISPRUDENZA

E' necessaria l'indagine di mercato anche per le procedure di gara intraprese  
tramite il mercato elettronico (MEPA).

Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 5833 del 10 ottobre  
2018.....pag. 44

Il RUP puo' ricoprire il ruolo di commissario di gara.

Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 6082 del 26 ottobre  
2018.....pag. 50

Prima dell'aggiudicazione il RUP deve controllare il lavoro della commissione di  
gara.

Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 5863 dell'11 ottobre  
2018.....pag.62

Le controversie relative all'affidamento diretto rientrano nella giurisdizione  
esclusiva del giudice amministrativo.

Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 5981 del 19 ottobre  
2018.....pag.69

Il RUP non puo' sostituirsi alla commissione tecnica per riesaminare in autotutela  
la valutazione dell'offerta tecnica.

Tar Lombardia, Sezione Brescia, Sentenza n. 906 del 28 settembre 2018....pag.72

Le delibere comunali di determinazione delle aliquote dei tributi non possono  
essere impugnate dal MEF.

Tar Puglia Lecce Sezione I, Sentenza n. 1481 del 12 ottobre 2018.....pag. 80

Le delibere comunali di determinazione delle aliquote dei tributi debbono essere impugnate contestualmente al regolamento che le disciplina.

Tar Catanzaro, Sezione II, Sentenza n. 1770 del 18 ottobre 2018.....pag.82

La mancata presentazione di denunce obbligatorie comporta l'esclusione dalla gara.

TAR Lazio Roma Sezione III Quater, Sentenza n. 9708 del 3 ottobre 2018.....pag.85

Decorrenza del termine per impugnare l'esclusione dalla gara.

TAR Puglia, Sezione III, Sentenza n. 1297 del 15 ottobre 2018.....pag.97

Illegittimo il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 in seguito all'entrata in vigore del codice dell'ambiente.

Corte di Cassazione, Sezione VI, Sentenza n. 23820 del 1 ottobre 2018....pag.105

Tassa sui rifiuti: legittime le tariffe alberghiere superiori rispetto a quelle delle comuni abitazioni.

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza n. 24405 del 4 ottobre 2018..pag.109

Imposta di soggiorno: lo smaltimento autonomo dei rifiuti assimilati non esonera dal pagamento della tari.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26196 del 10 ottobre 2018.....pag.110

TARSU: il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato e' responsabile in solido per il pagamento del tributo.

Corte di Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 26201 del 18 ottobre 2018....pag.110

Nel contenzioso tributario il giudicato esterno relativo alla medesima fattispecie può applicarsi alle annualità successive.

Corte di Cassazione, Sezione V, Ordinanza n. 24019 del 3 ottobre 2018.....pag.115

Inammissibilità del ricorso proposto dalla concessionaria relativo ad un avviso di accertamento emesso dall'ente impositore che non ha esercitato il diritto d'impugnazione

Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 22828 del 26 ottobre 2018.....pag.118

Le aree cash e carry non pagano la TARI.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza n. 3628 del 28 agosto 2018.....pag.122

Rinvio alla corte costituzionale delle disposizioni in materia di notificazione diretta degli atti impositivi.

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Ordinanza n. 2284/2005 del 1 ottobre 2018.....pag.127

## C) PRASSI

Uso dei mezzi di comunicazione elettronica, la nota dell'ANCI.....pag.129

Mef: le nuove funzionalita' del servizio telecontenzioso.....pag.133

Approfondimento sull'art. 16 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (decreto fiscale).....pag.134

## A) LEGGI E DISEGNI DI LEGGE

Di seguito il testo del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 ottobre 2018 e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il successivo 23 ottobre.

Assumono rilievo le disposizioni contenute nel Capo II° e, in particolare, quelle contenute nell'art. 16 (Giustizia Tributaria Digitale) che verranno esplicate nel capitolo relativo alla prassi.

### **DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119**

#### **INDICE**

#### **TITOLO I**

#### **Disposizioni in materia fiscale**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di pacificazione fiscale**

Art. 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Art. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Art. 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea

Art. 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

Art. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

Art. 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62- quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Art. 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

#### **CAPO II**

#### **Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario**

Art. 10 - Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Art. 11- Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

# ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie  
Servizi Entrate Enti Locali

Art. 12- Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

Art. 13- Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

Art. 14- Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Art. 15- Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale

## **CAPO III**

### **Altre disposizioni fiscali**

Art. 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Art. 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi

Art. 19 - Disposizioni in materia di accisa

Art. 20 - Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

## **TITOLO II**

### **Disposizioni finanziarie urgenti**

Art.21 Ferrovie dello Stato Art.22- Fondo di Garanzia e FSC.

Art.23 - Autotrasporto e portualità Art. 24 - Missioni internazionali di pace

Art. 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Art. 26 - Disposizioni finanziarie Art. 27 - Entrata in vigore

Allegato 1: Elenco

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 15 e 20 ottobre 2018;

SU proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

### **EMANA**

**il seguente decreto-legge:**

### **TITOLO I**

#### **Disposizioni in materia fiscale**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di pacificazione fiscale**

#### **ART. 1**

*(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)*

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i

termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo



20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

## **ART. 2**

*(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)*

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera

c) , e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta

alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

### **Art. 3**

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all' articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;  
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo

stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 2 8-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

- a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

- a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
- b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ri compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità

e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026."

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta

salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

## **ART. 4**

*(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)*

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai

sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

## **ART. 5**

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)*

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):



- 1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
- 2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
- b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;
- c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
- e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
- f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

## **ART. 6**

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie).*

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

## ART. 7

*(Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti).*

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

2.1 soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o

IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

## ART. 8

*(Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.

3. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.

5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.

7. L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.

8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

## **ART. 9**

### *(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale)*

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
- c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:

- a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.

6. Fermo restando il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal



territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

11. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.

## CAPO II

### **Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario**

#### **ART. 10**

*(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)*

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul

valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.”.

## **ART. 11**

*(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)*

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;”;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.”.

2. Le modifiche del comma precedente si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

## **ART. 12**

*(Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)*

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.”.

## **ART. 13**

*(Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle

emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro” sono sostituite dalle seguenti: “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17.”;

b) al secondo comma, le parole “il numero progressivo ad essa attribuito,” sono soppresse.

## **ART. 14**

*(Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA)*

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.

## **ART. 15**

*(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)*

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “, stabiliti o identificati” sono sostituite dalle seguenti: “o stabiliti”.

## **ART. 16**

*(Giustizia tributaria digitale)*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”;

2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente

mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.”;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.”;

b) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

“Art. 25-bis.

(Potere di certificazione di conformità).

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.”

2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1 -bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.1 soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

## CAPO III Altre disposizioni fiscali

### ART. 17

*(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.”;

b) al comma 6 le parole “optano per” sono sostituite dalla seguente: “effettuano”;

c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché con l'osservanza delle relative discipline.

6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.”.

2. A decorre dal 1° gennaio 2020:

a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è abrogato;

b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole “compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,” sono soppresse;

2. al comma 2, dopo le parole “n. 633” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

## **ART. 18**

*(Rinvio lotteria dei corrispettivi)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540, è sostituito dal seguente: “540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di

impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”;

b) il comma 543 è abrogato;

c) il comma 544 è sostituito dal seguente: “544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma

1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.”.

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, è istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 25.

## **ART. 19**

### *(Disposizioni in materia di accisa)*

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna “Impieghi”, il periodo da “In caso di produzione combinata” fino a “quinquennio di riferimento” è sostituito dal seguente: “In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:



|  |                  |
|--|------------------|
| a) oli vegetali non modificati chimicamente              | 0,194 kg per kWh |
| b) gas naturale  | 0,220 me per kWh |
| c) gas di petrolio liquefatti                            | 0,173 kg per kWh |
| d) gasolio   | 0,186 kg per kWh |
| e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali     | 0,194 kg per kWh |
| f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) | 0,312 kg per kWh |

2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
- b) nel comma 2, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2018".

3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole "da adottare entro il 30 novembre 2018" sono soppresse.

## **ART. 20**

*(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 -bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";
- b) all'articolo 10-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1 -bis dell'articolo 10-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a), del

comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.

2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.

## **TITOLO II** **Disposizioni finanziarie urgenti**

### **ART. 21**

*(Ferrovie dello Stato)*

1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

### **ART. 22**

*(Fondo garanzia e FSC)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

### **ART. 23**

*(Autotrasporto)*

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
  - a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - b) quanto a 16 milioni di euro a mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.
2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

## **ART. 24**

(Missioni internazionali di pace)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 130 milioni per il medesimo anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

## **ART. 25**

*(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)*

1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "organico superiore a 100 unità lavorative e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di

personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.”.

## **ART. 26** **(Disposizioni finanziarie)**

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639.135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303.135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579.735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma 4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a

2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:

a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di

competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2018- 2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del

trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A..

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

## **ART 27**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

\*\*\*

## **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/55/UE RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI**

Lo schema di decreto legislativo di seguito riportato è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. La direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, a decorrere dal 18 aprile 2019, ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformemente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica.

## **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 16 APRILE 2014 N. 2014/55/UE RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI.**

*Il Presidente della Repubblica*

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante tra l'altro delega al governo per l'attuazione della direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, punto 31;

VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'articolo 1, commi 209-214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, prevedendo che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate



attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

## **EMANA**

il seguente decreto legislativo:

### **ART. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, ri. 196.

2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

### **ART. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente quelle di

«amministrazioni aggiudicatrici», «autorità governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatoli», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

## ART. 3

*(Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche)*

1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE, nonché alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specificatipn (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:-2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.
3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.
4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## ART. 4

*(Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali)*

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dati medesimo articolo.

## ART. 5

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.

## **ART. 6**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le disposizioni del presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

\*\*\*

## B) GIURISPRUDENZA E CONTRIBUTI DOTTRINALI

### CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA N. 5833 DEL 10 OTTOBRE 2018.

E' NECESSARIA L'INDAGINE DI MERCATO ANCHE PER LE PROCEDURE DI GARA INTRAPRESE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).

Il caso esaminato con la sentenza in epigrafe vede coinvolto un provvedimento con cui il Ministero dell'Interno, in qualità di ente finanziatore di un progetto, non ha concesso il finanziamento richiesto da una stazione appaltante che aveva esperito una procedura di gara tramite il mercato elettronico (c.d. Mepa) poiché la procedura medesima non era stata preceduta da una fase pubblica di indagine di mercato.

I Giudici di prime cure hanno annullato il provvedimento del Ministero ma la decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato.

I Giudici di Palazzo Spada, infatti, nel censurare la decisione del Tar Lecce hanno chiarito che *“anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico, [...], essa non è esonerata dall'obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale ipotesi[...] da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante”*.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come *“in entrambe le ipotesi [...] in assenza di criteri di scelta predeterminati non vi sia nessuna garanzia di imparzialità della scelta medesima, ben potendo la singola stazione appaltante invitare alla gara solo alcuni operatori perché, in ipotesi, più graditi e non invece quelli in grado di fornire le migliori garanzie nell'esecuzione della commessa nell'interesse pubblico”*.

I Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato, inoltre, come, *“L'opportunità di indicare almeno tali criteri risponde all'esigenza di evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso, obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza, poiché la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente. [...] Si vuole così evitare che anche il ricorso a cataloghi del mercato elettronico o standardizzati, in uso presso le stazioni appaltanti, presti il fianco all'aggiramento dei principî atti ad assicurare imparzialità, trasparenza, e par*

*condicio tra gli operatori economici, quando pure qualificati e iscritti in detti elenchi, con la scelta di eventuali operatori “graditi” da invitare finanche in tali elenchi”.*

Nel caso di specie, né l’una né l’altra modalità di preselezione (indagine di mercato o indicazione dei criteri selettivi) è stata posta in essere dal Comune appellato in quanto né la determina a contrarre né alcun altro atto del Comune stesso hanno evidenziato con esattezza i criteri di scelta degli operatori presenti sul mercato elettronico.

Per tali ragioni il provvedimento è stato confermato nella sua legittimità.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2018, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dall’Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del Prefetto pro tempore, e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

**contro**

Comune di (OMISSIS) di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in Roma, via (OMISSIS);  
(OMISSIS) Group s.r.l.s., non costituita in giudizio;

**per la riforma**

della sentenza n. 1949 dell’11 dicembre 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, resa tra le parti, concernente la legittimità della procedura di gara seguita dal Comune di (OMISSIS) di Lecce quale beneficiario del finanziamento per la ristrutturazione e per l’ampliamento delle strutture di servizio esclusivamente preposte all’accoglienza dei migranti.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (OMISSIS) di Lecce;  
visti tutti gli atti della causa;  
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per il Comune di (OMISSIS) di Lecce, odierno appellato, l'Avvocato Francesco Mangazzo su delega dichiarata dell'Avvocato Oronzo Marco Calsolaro e per la pubbliche amministrazioni appellanti l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi;  
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO e DIRITTO**

1. Il Comune di (OMISSIS) di Lecce, odierno appellato, è stato selezionato dal Ministero dell'Interno, a seguito di manifestazione di interesse nel 2011, quale beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale sicurezza per lo sviluppo-obiettivo convergenza 2007-2013 (di qui in avanti PON) per la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di servizio esclusivamente preposte all'accoglienza degli immigrati, avendo presentato, in fase di candidatura, un progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale.

1.1. Tale progetto è stato ammesso a finanziamento e l'odierno appellato si è impegnato, a fronte della concessione delle risorse occorrenti, al rispetto delle disposizioni euro unitarie e nazionali nonché di quelle specifiche del PON in materia di contratti pubblici.

1.2. Dopo l'esecuzione del primo contratto, avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione, il Comune ha trasmesso al Ministero dell'Interno, per l'approvazione, la documentazione di una successiva gara, esperita sul mercato elettronico, per l'acquisizione della fornitura delle attrezzature hardware e software per complessivi € 93.513,00 (IVA inclusa).

1.3. Con il provvedimento prot. n. 18337 del 18 novembre 2016 il Ministero dell'Interno ha stabilito di non ammettere il finanziamento e di non approvare tale contratto di fornitura.

1.4. Detto provvedimento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 167 del 2017, per un vizio procedimentale, inerente alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.

1.5. Con il successivo provvedimento prot. n. 3955 del 10 marzo 2017 il Ministero dell'Interno, rilevati gli stessi esiti istruttori, ha confermato l'esito del provvedimento, negando l'ammissione al finanziamento.

2. Avverso tale secondo provvedimento il Comune di Minervino di Lecce ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento.

2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.

2.2. Con l'ordinanza n. 232 del 10 maggio 2017 il primo giudice, accogliendo l'istanza cautelare del Comune, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, ma tale ordinanza è stata riformata da questo Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con l'ordinanza n. 3699 dell'8 settembre 2017.

2.3. Infine, con la sentenza n. 1949 dell'11 dicembre 2017, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato in prime cure.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 98 c.p.a., la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.

3.1. Si è costituito il Comune di Minervino di Lecce per chiedere la reiezione dell'appello.

3.2. Con l'ordinanza n. 1702 del 18 aprile 2018 è stata accolta l'istanza di sospensione proposta dal Ministero appellante ai sensi dell'art. 98 c.p.a. ed è stata fissata per la discussione l'udienza pubblica del 27 settembre 2018.

3.3. Infine, nell'udienza pubblica del 27 settembre 2018, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L'appello proposto dal Ministero dell'Interno è fondato.

4.1. Il primo giudice ha ritenuto che sarebbe illegittima la pretesa, da parte del Ministero dell'Interno, di imporre alle stazioni appaltanti, quale condizione per indire una procedura negoziata con richiesta di offerta sul mercato elettronico, di avviare una indagine di mercato formalizzata tramite avviso pubblico pubblicato sul profilo del committente.

4.2. Si tratterebbe, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, di uno sdoppiamento irragionevole, contrario ai principî di economicità ed efficacia e in contrasto con la previsione stessa del mercato elettronico, che è sistema il quale attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016.

5. La tesi del primo giudice non può essere condivisa.

5.1. Il provvedimento ministeriale, impugnato in primo grado, ha infatti «richiesto l'evidenza dell'indizione di una selezione finalizzata alla formazione di un elenco di fornitori, ma di una indagine esplorativa di mercato preliminare alla selezione così come richiesto dalla norma di riferimento, ovvero l'evidenza dei criteri utilizzati per la scelta dei fornitori da un albo di operatori economici in uso presso la stazione appaltante».

5.2. Anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico, come è nel caso di specie (circostanza, questa, non contestata dallo stesso Ministero appellante), essa non è esonerata dall'obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale

ipotesi, come ha sostenuto l'odierna appellata nel ricorso proposto in primo grado (p. 23-25 del ricorso), da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante.

5.3. Evidente è, infatti, che in entrambe le ipotesi, per usare le parole stesse del Comune nel ricorso di primo grado, in assenza di criteri di scelta predeterminati non vi sia nessuna garanzia di imparzialità della scelta medesima, ben potendo la singola stazione appaltante invitare alla gara solo alcuni operatori perché, in ipotesi, più graditi e non invece quelli in grado di fornire le migliori garanzie nell'esecuzione della commessa nell'interesse pubblico.

5.4. Le stesse Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con la delibera n. 206 del 1° marzo 2018, hanno chiarito, al punto 5.1.1., lett. c), che le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo all'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pp.aa. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

5.5. L'opportunità di indicare almeno tali criteri risponde all'esigenza di evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso, obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza, poiché la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente.

5.6. Si vuole così evitare che anche il ricorso a cataloghi del mercato elettronico o standardizzati, in uso presso le stazioni appaltanti, presti il fianco all'aggiramento dei principi atti ad assicurare imparzialità, trasparenza, e par condicio tra gli operatori economici, quando pure qualificati e iscritti in detti elenchi, con la scelta di eventuali operatori "graditi" da invitare finanche in tali elenchi.

5.7. Ora, nel caso di specie, né l'una né l'altra modalità di preselezione (indagine di mercato o indicazione dei criteri selettivi) è stata posta in essere dal Comune appellato in quanto né la determina a contrarre né alcun altro atto del Comune stesso hanno evidenziato con esattezza i criteri di scelta dei cinque operatori presenti sul mercato elettronico.

5.8. Né giova al Comune appellato opporre, da ultimo nella propria memoria difensiva depositata il 26 luglio 2018, che esso avrebbe indicato nella determina a contrarre o nel capitolato allegato i criteri di selezione perché, diversamente da quanto esso afferma, nessun criterio di selezione è stato indicato per individuare



gli operatori economici da invitare, rinvenendosi in tali atti e, in particolar modo, nel capitolato d'oneri solo l'oggetto e l'importo dell'appalto, i tempi e i luoghi di consegna, i soggetti ammessi e i requisiti di ammissione (art. 4: «sono ammessi a partecipare alla procedura i soli soggetti invitati alla presente RDO, in quanto iscritti negli elenchi di cui al ME.PA CONSIP Bandi: Hardware, Software e Servizi ICT (ICT 2009)», con una formulazione, ancora una volta, all'evidenza generica e tautologica perché rinvia al ME.PA), i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le modalità di verifica dei requisiti e gli oneri e gli obblighi a carico del fornitore.

6. Ne deriva che la procedura seguita dal Comune, non conforme alla normativa vigente, non consentiva il finanziamento, come ha ritenuto il Ministero dell'Interno, il cui provvedimento di diniego, impugnato in primo grado, va quindi esente da ogni censura sollevata nel presente giudizio.

7. Di qui, per le ragioni esposte, la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado dal Comune di Minervino di Lecce.

8. Le spese del doppio grado del giudizio, per la novità e la particolarità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.

9. Il Comune di Minervino di Lecce, comunque soccombente nel merito, deve essere condannato a corrispondere il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello da parte del Ministero dell'Interno.

9.1. Rimane definitivamente a carico del Comune, sempre per la sua soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.

## **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come proposto dal Ministero dell'Interno, lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di (OMISSIS) di Lecce.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico del Comune di (OMISSIS) di Lecce il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.

Condanna il Comune di (OMISSIS) di Lecce a corrispondere il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello da parte del Ministero dell'Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore  
Giovanni Pescatore, Consigliere  
Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE  
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE  
Lanfranco Balucani

\*\*\*

## **CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA N. 6082 DEL 26 OTTOBRE 2018.**

### **IL RUP PUO' RICOPRIRE IL RUOLO DI COMMISSARIO DI GARA.**

Con la sentenza in epigrafe i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica non esiste alcuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice a meno che essa non venga dimostrata concretamente.

Sull'argomento, lo stesso Consiglio di Stato rileva l'esistenza di un orientamento diverso rispetto a quello a cui aderiscono con la sentenza in commento, secondo il quale invece esisterebbe una automatica incompatibilità tra i ruoli.

Dall'orientamento preclusivo il Consiglio di Stato si distanzia alla luce l'indicazione successivamente fornita dal Legislatore con il correttivo approvato con 19 aprile 2017, n. 56, il quale, integrando il disposto dell'art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione, la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2018, proposto da  
(OMISSIS) Società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (OMISSIS) in Roma, (OMISSIS);

### **contro**

Comune di (OMISSIS), Unione (OMISSIS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (OMISSIS);

### **nei confronti**

(OMISSIS) Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (OMISSIS);

### **per la riforma**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00227/2018, resa tra le parti, concernente la procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico della farmacia comunale di (OMISSIS), di nuova istituzione, tipo pubblica urbana, sede n. 17.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (OMISSIS), dell'Unione (OMISSIS) e di (OMISSIS) Coop. Soc.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Rolando Pini, Mauro Di Pace e Alfonso Tordo Caprioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Nel primo grado di giudizio sono stati impugnati gli esiti della gara ad evidenza pubblica indetta ai sensi degli articoli 164 e ss. del d.lgs. 50/2016 dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione (OMISSIS), per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico della farmacia comunale di (OMISSIS) di nuova istituzione, sede n. 17.

2. Il bando di gara prevedeva l'assegnazione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica.

La gara si è conclusa in favore della (OMISSIS) Soc. Coop che ha conseguito un

totale di 97,12 punti (di cui 70 per l'offerta tecnica e 27.12 per l'offerta economica), seguita dalla (OMISSIS) premiata con 81.173 punti (di cui 51,173 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica).

3. Nel giudizio di primo grado, la (OMISSIS)D s.r.l.s. ha chiesto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti, articolando cinque motivi di censura.

Con l'appellata sentenza n. 227/2018, il Giudice di primo grado ha respinto come infondati i primi tre motivi di ricorso e ha dichiarato inammissibili perché tardivi gli ultimi due motivi.

4. Con l'appello, la (OMISSIS) s.r.l.s. ripropone i primi tre motivi di ricorso, rinunciando invece all'appello sulla pronuncia di tardività degli ultimi due.

5. Si sono costituiti in giudizio la controinteressata (OMISSIS), il Comune di (OMISSIS) e l'Unione (OMISSIS).

6. A seguito della rinuncia all'istanza cautelare, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza pubblica del 18 ottobre 2018.

## DIRITTO

1. Col primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) ha lamentato la violazione dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, per avere l'ing. (OMISSIS) ricoperto le funzioni, tra di loro incompatibili, di dirigente della CUC incaricato della redazione del bando di gara oltre che di Presidente della Commissione giudicatrice.

1.1. Il TAR Bolognese ha ritenuto in concreto non incompatibile l'ufficio di Presidenza della Commissione giudicatrice con le funzioni di dirigente della CUC Unione (OMISSIS).

Richiamando la giurisprudenza consolidata in materia, ha infatti affermato che:

a) l'art. 77 del nuovo codice dei contratti pubblici è applicabile esclusivamente "a regime", cioè a seguito della istituzione dell'albo nazionale dei commissari di gara;

b) nella fase intertemporale che precede tale momento, non sussiste alcuna incompatibilità tra i ruoli di Presidente della Commissione e di RUP o di soggetto aggiudicatore, a meno che non venga dimostrata in concreto una specifica interferenza tra le due funzioni;

c) tale prova nel caso presente è del tutto mancata, anche perché il contenuto essenziale della *lex specialis* di gara - predeterminato dall'ente locale con determina dirigenziale n. 38 del 27.1.2017 - è stato pedissequamente recepito nel bando di gara ed il ruolo della CUC si è limitato alla conduzione e all'espletamento della procedura selettiva.

1.2. La società appellante - dopo aver rilevato che nel caso di specie il presidente della commissione ricopriva le funzioni (non di RUP ma) di Presidente della Centrale di committenza dell'Unione (OMISSIS) designato ad interim, e che in

tale qualità egli aveva elaborato e approvato gli atti di gara, designato sé stesso quale presidente della Commissione e designato i commissari - osserva che, anche volendo accedere alla teoria della non immediata precettività del regime delle incompatibilità introdotto dall'art. 77, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare l'insussistenza di un'incompatibilità in concreto a carico dell'Ing. (OMISSIS) in relazione alla svolgimento sia della funzione di Presidente della commissione di gara sia delle funzioni amministrative in precedenza assolte e, quindi, con riguardo alla possibile incidenza che tale cumulo di ruoli avrebbe potuto determinare sul processo di valutazione delle offerte.

Aggiunge la parte appellante che l'art. 77 d.lgs. 50/2016 (al pari dell'art. 84 comma 4 d.lgs. 163/2006) è norma preventiva, finalizzata a scongiurare il semplice pericolo di possibili effetti distorsivi e non implicante alcun onere probatorio a carico della parte che deduce l'incompatibilità del commissario.

Indice concreto di una condizione di incompatibilità si ricaverebbe nel caso specifico dal fatto che il presidente della Commissione di gara, in qualità di dirigente della centrale unica di committenza, ha approvato un bando differente rispetto alle indicazioni fornite dal dirigente del Comune di (OMISSIS), in particolare nella individuazione del valore della concessione, stimato non secondo il criterio del fatturato (come suggerito nella relazione del dirigente comunale) ma secondo il diverso criterio del corrispettivo da riconoscere al comune.

2. Il motivo di appello non può trovare accoglimento.

2.1. Giova premettere che la gara, bandita con determina del 27 gennaio 2017 n. 38, soggiace alle disposizioni dettate dal nuovo Codice dei contratti.

In questo specifico scenario normativo, di utile rilievo ai fini della tesi promossa dalla parte appellante è l'art. 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016, il quale, nella sua versione originaria (applicabile *ratione temporis* alla vicenda qui all'esame) disponeva che *"I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*.

Con successiva modifica introdotta in sede di correttivo dall'art. 46, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ma non applicabile *ratione temporis* alla fattispecie vigente, il comma 4 è stato arricchito di un addendum ai sensi del quale *"la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura"*.

2.2. Si tratta a questo punto di chiarire quale sia la portata attribuibile alla prima versione dell'art. 77 comma 4, e se essa possa essere intesa in senso del tutto ostativo alla possibilità che in un medesimo soggetto si cumulino le due funzioni di presidente di Commissione e RUP (o presidente dell'ente aggiudicatore).

2.3. Una parte della giurisprudenza di primo grado ha così inteso il comma 4, cogliendone il portato innovativo, rispetto alle corrispondenti e previgenti

disposizioni del d.lgs. 163/2006, proprio nella scelta di introdurre una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell'ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l'incarico di componente e finanche di presidente della commissione.

Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è altresì evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall'istituzione dell'albo dei commissari previsto dall'articolo 77, comma 2 (in questo senso T.A.R. Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306).

2.4. Per meglio intendere l'effetto innovativo dell'art. 77 comma 4, si consideri che l'art. 84, comma 4, dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 si limitava a sanzionare le situazioni di incompatibilità dei soli membri della commissione di gara diversi dal presidente (*"i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*); viceversa, l'incompatibilità prevista dall'art. 77 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 - discendente anch'essa dall'aver svolto in passato o dallo svolgere "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" - non fa distinzione tra i componenti della commissione di gara implicati nel cumulo di funzioni e, pertanto, si estende a tutti costoro indistintamente.

2.5. In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche l'ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3 che così recitava: "il ruolo di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice)".

L'indirizzo dell'ANAC è mutato nel testo definitivo delle Linee Guida (poi approvate con determinazione dell'ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016) rielaborato, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016, nel senso che *"Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"* (punto 2.2., ultimo periodo).

2.6. Un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l'art. 77 comma 4 in continuità con l'indirizzo formatosi sul codice antecedente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192).

2.7. Il Collegio ritiene di dare séguito a questo secondo orientamento, a ciò indotto dalle seguenti considerazioni.

2.7.1. Innanzitutto, vi è ragione di dubitare che l'art. 77 comma 4, nella sua versione ante correttivo, intendesse precludere al RUP la partecipazione alla commissione. Una tale lettura era stata avversata da questo stesso Consiglio di Stato nel parere n. 1767, del 2 agosto 2016, reso ad ANAC sullo schema di Linee Guida n. 3, nel quale la Commissione speciale aveva così censurato l'impostazione espressa nel documento all'esame: *"...la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l'articolo 84, comma 4 del previgente 'Codice' in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015). Pertanto, non sembra condivisibile che le linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali..."* (vedasi il punto "Pag. 3, par. 1.2. , terzo periodo" del parere 1767/2016).

A seguire, la stessa ANAC era giunta ad affermare l'inesistenza di una tale automaticità allorché, nel testo delle Linee Guida licenziato il 26 ottobre 2016, aveva fatto riferimento alla circostanza che *" il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"*.

2.7.2. Un secondo e decisivo elemento esegetico è costituito dall'indicazione successivamente fornita dal legislatore, il quale, integrando il disposto dell'art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.

Sembra difficile negare che il correttivo normativo introdotto nel 2017 abbia svolto una funzione di ausilio ad una esegesi della disposizione che era già emersa alla luce della prima versione dell'art. 77.

La soluzione così avallata, sebbene astrattamente opinabile se riguardata in relazione al tenore testuale della prima versione dell'art. 77, sembra tuttavia costituire l'esito ermeneutico maggiormente coerente con l'opzione che il legislatore ha inteso consolidare in via definitiva. A ciò aggiungasi che una lettura funzionale ad una uniforme applicazione della disposizione (pur nel mutamento della sua formulazione testuale) è da preferirsi anche sotto il profilo del riflesso che tale soluzione può assumere sulla continuità e sul buon andamento degli indirizzi della prassi amministrativa.

2.7.3. In questi stessi termini si è di recente espressa l'ANAC, con il parere di cui

alla deliberazione n. 193/2018, ove - proprio con riguardo ad una fattispecie riconducibile alla prima versione dell'art. 77 comma 4 d.lgs. 50/2016 - si è chiarito che *“al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, l'eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento alla funzione di commissario di gara e Presidente della commissione giudicatrice, deve essere valutata in concreto dalla stazione appaltante verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l'esito”* (e nello stesso senso si pone la precedente delibera ANAC n. 436 del 27 aprile 2017).

2.8. Dando seguito, pertanto, alla qui condivisa impostazione secondo la quale non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non venga dimostrata in concreto - nell'ottica di una lettura dell'art. 77 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si ponga in continuità con l'indirizzo interpretativo formatosi sul comma 4 dell'art. 84 del previgente d.lgs. n. 163/2006 (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 18.1.2018, n. 695) occorre ulteriormente evidenziare che:

- la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un'attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull'appalto di che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.7.2011, n. 4438, parere n. 46 del 21 marzo 2012);

- la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente (Cons. Stato, sez. V, 28.4.2014, n. 2191);

- per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi “non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario” (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255 e 23.3.2015, n. 1565);

- ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, dovendo l'art. 84, comma 4, essere interpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255);

- detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25.1.2016, n. 242 e 23.3.2017, n. 1320; Id., sez. III, 22.1.2015, n. 226);



- in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall'appartenenza del funzionario - componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all'appalto stesso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 6.5.2014, n. 4728; T.A.R. Lecce, sez. III, 7.1.2015, n. 32).

2.9. Nel caso di specie, non sussistono elementi specifici atti, in concreto, a far ritenere la dedotta incompatibilità, né è stato addotto dalla società ricorrente alcun dirimente elemento probatorio al riguardo, utile a dimostrare che l'ing. (OMISSIS) abbia concretamente partecipato alla fase preliminare della formazione degli atti di gara e abbia svolto un'attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'affidamento del servizio.

2.10. Nella vicenda per cui è causa, parte ricorrente si è, invero, limitata a denunciare che la stessa persona ha rivestito gli incarichi di Presidente del Centro di committenza e di Presidente della commissione giudicatrice. Essa non ha specificato le ragioni effettive di siffatta asserita incompatibilità, ossia come e quando si sia concretata l'attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'affidamento, come tale attività abbia inciso sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte e come ne sia stato conseguentemente condizionato l'esito.

2.11. Unica e più puntuale deduzione è stata formulata con riferimento al fatto che l'ing. (OMISSIS) ha firmato il bando e lo ha approvato in una versione differente rispetto alle indicazioni fornite dal dirigente del Comune di (OMISSIS) (nella determina n. 39/2017): la differenza risiederebbe, in particolare, nella individuazione del valore della concessione non secondo il criterio del fatturato (suggerito nella relazione del dirigente comunale), ma secondo il diverso criterio del corrispettivo da riconoscere al Comune (pag. 10 atto di appello).

Il rilievo è tuttavia inconferente in quanto il bando di gara riproduce integralmente il contenuto della determina n. 39 sicché, al di là del dato formale - ma in sé non decisivo - della sua sottoscrizione da parte del Presidente della Commissione, deve escludersi la possibilità di imputare a quest'ultimo l'elaborazione contenutistica della legge di gara.

2.12. La deduzione di parte appellante non persuade neppure nel successivo e più specifico riferimento al criterio di stima del valore del servizio, in quanto sul punto la determina dirigenziale n. 39/2017 e il bando presentano un contenuto coincidente: la prima prevede infatti che *“per quanto riguarda l’offerta economica l’elemento valutabile è costituito dal canone di concessione annuale da corrispondere al Comune, mediante l’indicazione di percentuale da applicare sul volume d’affari annuale, tenuto conto che la base di gara è stabilita nella misura minima del 3% (tre per cento) e che il canone minimo annuale ammonta ad €. 24.000,00”* (pag. 4); a sua volta, il bando dispone che *l’offerta economica va formulata mediante indicazione di una “percentuale sul volume d’affari di cui*

*al successivo punto 8.1”, riferito, appunto al “corrispettivo della concessione” (punto 6.3 del bando).*

Dunque, entrambi i documenti convergono nel prevedere che la percentuale (nella misura minima del 3%) va applicata sul canone minimo annuale ammontante ad €. 24.000,00; in ogni caso la parte appellante non chiarisce in che modo la predeterminazione (con criteri asseritamente diversi) del valore della base di gara possa avere inciso sulle attività di valutazione delle offerte tecniche.

2.13. A ciò deve aggiungersi che, nella vicenda procedimentale per cui è causa, alla valutazione della commissione era assoggettato unicamente il dato progettuale e non anche l'offerta economica (la cui ponderazione era affidata ad un formula matematica - cfr. punto 6 del bando, pag. 4): tale peculiare connotazione della procedura di gara che, di fatto, ha ridotto il perimetro delle attività proprie della commissione ex art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, si disvela idonea a dequotare ulteriormente la validità della doglianza di parte ricorrente.

2.14. Per tutto quanto esposto, il motivo in esame non può trovare accoglimento.

3. Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS) ha lamentato la violazione dell'art. 95 comma 8, d.lgs. 50/2016, per omessa indicazione dei criteri motivazionali cui la commissione si sarebbe dovuta attenere per la valutazione delle offerte.

3.1. La censura prende in esame specifici parametri valutativi, ed in particolare:

- la voce a2) “*misurazione della pressione arteriosa*”, in relazione alla quale entrambi gli offerenti hanno offerto la gratuità della misurazione; ciò nonostante (OMISSIS) ha ottenuto 2 punti, mentre la ricorrente 0,666. La motivazione di tale singolare differenza deriverebbe, secondo quanto rilevato nel verbale del 28.4.2017, dalla migliore specificazione del servizio e dalla presenza nell'offerta dell'aggiudicataria di servizi aggiuntivi. Tuttavia, secondo la tesi della parte appellante, la Commissione non avrebbe potuto apprezzare i servizi integrativi, non essendo indicati nel disciplinare quali elementi oggetto di valutazione, ;

- la voce a4) “servizio prenotazione delle prestazioni specialistiche (FarmaCUP) presso strutture AUSL”, per la quale il disciplinare prevedeva un punteggio massimo di 5 punti.

Il punteggio attribuito all'offerta dell'appellante (che pure prevedeva l'attivazione del servizio) è stato pari a punti 1,665, mentre il maggior punteggio (5) assegnato alla aggiudicataria è stato giustificato dal fatto che la relativa offerta specificava la modalità di prenotazione “*anche per telefono*”. La società appellante lamenta tuttavia come tale elemento non fosse previsto nel disciplinare e non fosse assoggettato a specifici parametri di valutazione;

- in relazione alla voce, a6) “accesso a servizi offerti dalla AUSL”, la differenza di punteggio (5,000 per l'aggiudicataria e 0.625 per la ricorrente) ha privilegiato l'offerta della (OMISSIS) per aver menzionato un totem informatizzato

attraverso il quale accedere ai servizi AUSL. Anche qui si deduce da parte appellante che in nessun passaggio del disciplinare era prevista la valutazione di tale elemento e che, comunque, il requisito in questione – in quanto riguardante i sistemi informatici software e non hardware – non avrebbe consentito la valutazione della tipologia di dispositivo (totem) proposto dalla (OMISSIS);

- per la voce b1) “*Apertura in ulteriore fascia oraria rispetto a quella prevista*”, il disciplinare richiedeva l’indicazione dei giorni e delle fasce orarie di ampliamento, attribuendo un punteggio massimo premiale sino a 3 punti, ovvero sino a 6 punti per offerte ampliative oltre due giorni la settimana.

La ricorrente ha offerto un orario esteso dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 senza interruzione alcuna; e dalle 7.30 alle 13.30 nella giornata di sabato. Quindi, avendo offerto la deroga all’orario standard per più di due giorni alla settimana e non essendo previsto nel disciplinare alcun parametro per valutare ulteriori incrementi di apertura oraria, la commissione non avrebbe potuto attribuire alla sola (OMISSIS) il massimo del punteggio;

- in relazione all’elemento e) “*proposte di progetti di integrazione tra i servizi della farmacia ed i servizi sociali del Comune*”, l’aggiudicataria ha ottenuto 4 punti e la ricorrente 0,800. La differenza di punteggio (3,2) relativa a tale componente dell’offerta sarebbe totalmente ingiustificata perché anche nell’offerta dell’appellante è stata prevista una serie articolata di servizi aggiuntivi (quali il pagamento delle rette scolastiche, il rilascio di certificati anagrafici) ed il disciplinare di gara non aveva predeterminato a monte gli aspetti tecnici e i parametri ponderali in base ai quali detti aspetti sarebbero stati specificamente valutati.

3.2. La censura non pare cogliere nel segno, in alcuno dei rilievi in essa contenuti.

Occorre premettere che il criterio selettivo previsto nel bando era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che 70 punti su 100 erano attribuiti al progetto tecnico.

Ciò posto, i parametri a2) e a4) prevedevano un punteggio premiale rispettivamente di massimo 2 e 5 punti, senza dettagliare i possibili contenuti dei servizi di misurazione della pressione arteriosa e prenotazione delle prestazioni specialistiche: le due circostanze lasciano intendere che l’offerta - lungi dal doversi limitare alla predisposizione di contenuti conformi a quelli richiesti dalla stazione appaltante - avrebbe dovuto declinare le specifiche modalità del servizio proposto, in relazione alle quali sarebbe stato successivamente graduato il punteggio.

La modalità di prenotazione telefonica rientrava nel novero delle modalità qualitative associabili al servizio di prenotazione ed alle quali poteva essere rapportata la ponderazione dell’offerta.

Anche in relazione al parametro a6), non si rinvencono indizi per sospettare di

irragionevolezza la valutazione formulata dall'amministrazione ed equivalenti le proposte tecniche poste a confronto, essendone evidentemente diversi i contenuti; né la parte appellante offre elementi per ritenere illogico il giudizio discrezionale espresso dalla commissione. Essa si limita a osservare che il disciplinare non prevedeva l'installazione di hardware del tipo offerto dalla aggiudicataria (un totem all'interno della farmacia), ma la predisposizione di soli strumenti software.

Tuttavia, la formulazione della voce in questione (*"accesso a servizi offerti dalla AUSL"*) non sembra evidenziare i contenuti limitativi che la parte appellante intende attribuirle; e, comunque, un sistema informatico che permetta l'accesso a servizi AUSL (refertazione, cartelle cliniche, uso appropriato dei farmaci, etc...) può essere fruibile in loco dall'utenza proprio attraverso un qualche tipo di interfaccia di tipo hardware. Tale è il totem, senza il quale l'elemento migliorativo dell'offerta risulterebbe vano.

In relazione al parametro b1) è sufficiente osservare che la deroga all'orario standard per più di due giorni alla settimana non comportava l'automatica attribuzione del punteggio massimo di 6 punti, ma individuava la soglia minima per accedere ad una soglia di punteggio premiale graduabile sino a 6 punti. Quindi, l'elemento minimo comune alle due offerte (cioè il fatto che entrambe le concorrenti avessero indicato la deroga all'orario standard per più di due giorni alla settimana) non comprova che le valutazioni delle stesse dovessero essere equivalenti.

A ciò aggiungasi che la (OMISSIS) ha offerto l'apertura nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 8 alle 20; e nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 22; mentre l'appellante ha offerto l'apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Dunque, la proposta dell'aggiudicataria è risultata oggettivamente superiore.

3.3. Il motivo di appello risulta infondato anche nella parte intesa a segnalare l'assenza di un'articolazione sistematica dei sub criteri di valutazione delle voci dell'offerta e la conseguente impossibilità di controllare la logicità e la congruità delle valutazioni della commissione oltre che di prevedere, da parte dell'offerente, quali migliorie avrebbero oggettivamente influito sul punteggio. Ed invero, tutte le voci in contestazione si riferiscono a parametri di contenuto elementare e intuitivo, in quanto basati su fattori meramente quantitativi (b1); o su varianti tecniche del tutto coerenti con la tipologia del servizio richiesto (la modalità della prenotazione è essenziale nella definizione del *"servizio di prenotazione delle prestazioni"* – a4; e altrettanto dicasi con riguardo ai dispositivi tecnici attraverso i quali è possibile l' *"accesso a servizi offerti dalla AUSL"* – a6).

Ciò posto, se si tiene conto della relativa semplicità tecnologica e operativa dell'appalto in oggetto, deve ritenersi che risultasse agevole per i concorrenti

comprendere quali fossero gli elementi apprezzabili dell'offerta e la portata applicativa dei criteri valutativi; in una parola, a cosa si sarebbe potuto e dovuto attribuire rilevanza nel valutare soluzioni e attrezzature offerte.

Al contempo, il bando ha ripartito il punteggio tecnico per sub criteri sufficientemente analitici, ad ognuno dei quali è stato associato un proporzionato limite di punteggio massimo, in modo da modulare la valutazione delle offerte in gara su un ampio e dettagliato ventaglio di parametri valutativi. Dunque, anche sotto questo profilo la metodologia del confronto a coppie risulta essere stata correttamente applicata.

L'elemento e) risultava di contenuto indeterminato in quanto riferito alle proposte migliorative e, quindi, naturalmente rimesso alla libera progettualità dei concorrenti.

In ogni caso, anche laddove si intendesse la sua generica formulazione non appropriata alla specifica tipologia di metodo di valutazione delle offerte (il cd. confronto a coppie), la differenza di punteggio tra le due offerte riconducibile a tale specifico criterio (pari a 3,2 punti) non riuscirebbe a colmare il divario di punteggio complessivo registrato tra le due proposte tecniche (pari a 18,82 punti) e, quindi, a superare la prova di resistenza .

4. Con il quarto motivo di appello, la ricorrente ha osservato che:

- per la consegna dei farmaci a domicilio nell'offerta della (OMISSIS) era prevista una unità di personale da assumere, vale a dire un "*addetto magazzino e consegna farmaci con contratto full time 38 H*";
- la consegna dei farmaci a domicilio era prevista come criterio di valutazione dell'offerta (premiabile con massimo 5 punti);
- nella verifica della anomalia dell'offerta la figura dell'addetto magazzino e consegna farmaci con contratto full time 38 H è stata eliminata per espressa ed incontestata dichiarazione dell'aggiudicataria;
- la stazione appaltante non ha considerato che, senza un soggetto addetto a ciò dedicato, il servizio offerto non avrebbe potuto essere effettivamente espletato, così come articolato per 38 ore alla settimana.

4.1. La censura è inconferente. La giustificazione resa nel procedimento di verifica dell'anomalia ha introdotto una variante rispetto al contenuto dell'offerta tecnica, che le stesse parti resistenti non negano. È altresì vero che la proposta tecnica è quella che vincola l'offerente ad un certo contenuto prestazionale, così come è noto che le giustificazioni rese in sede di procedimento di verifica di anomalia non devono alterare i contenuti essenziali dell'offerta.

4.2. Dunque, se la variazione introdotta può assumere rilevanza ai fini della valutazione della anomalia dell'offerta, essa non può alterare i contenuti prestazionali ai quali la parte offerente si è oramai vincolata.

4.3. Ciò posto, importa considerare che la parte appellante non offre alcun elemento per dimostrare che la variazione introdotta abbia influito sul giudizio di

congruità dell'offerta e, quindi, alterato l'equilibrio economico della stessa, il che rende la censura non concludente. In altri termini, se il motivo di doglianza è indirizzato (come effettivamente è) a contestare la sostenibilità economica della proposta tecnica, occorre che di tale assunto di fornisca dimostrazione, non potendosene ricavare prova dal solo fatto che le giustificazioni hanno contraddetto il contenuto dell'offerta tecnica.

5. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere integralmente respinto.

6. Stante la natura delle questioni sollevate e la sussistenza di divergenze interpretative sul primo motivo di doglianza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

## **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

\*\*\*

## **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 5863 DELL'11 OTTOBRE.**

PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE IL RUP DEVE CONTROLLARE IL LAVORO DELLA COMMISSIONE DI GARA.

Nell'appalto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), uno degli organi della stazione appaltante, deve approvare, verificandone preventivamente la correttezza e la legittimità, l'operato della Commissione di Gara che svolge una funzione "preparatoria", finalizzata all'individuazione del miglior contraente.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

## **SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2133 del 2014, proposto da (OMISSIS) s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda Ati con (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) in Roma, via (OMISSIS);

### **contro**

Provincia di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avvocato (OMISSIS) in Roma, via (OMISSIS);

### **nei confronti**

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. ABRUZZO, SEZIONE I, n. 1033/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori per la messa in sicurezza - caduta massi strada regionale - risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di (OMISSIS); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Torrelli e Polsini, quest'ultimo in dichiarata delega dell'avvocato Mariano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO**

Con ricorso al Tribunale amministrativo dell'Abruzzo, la società (OMISSIS) s.r.l. impugnava le determinazioni dirigenziali della Provincia di (OMISSIS) n. 29 del 17 aprile 2013 – relativa all'aggiudicazione provvisoria alla ditta (OMISSIS) dei lavori di messa in sicurezza dalla caduta massi della S.R. n. 479 "Sannite" – e n.

59 del 4 giugno 2013, relativa all'aggiudicazione definitiva alla medesima ditta dei predetti lavori. La ricorrente aveva preso parte, unitamente ad altre diciannove imprese del settore, alla procedura di gara bandita dalla Provincia di (OMISSIS) in data 23 novembre 2011 e ne era infine risultata aggiudicataria provvisoria, giusta verbale della Commissione di gara del 27 giugno 2012; peraltro, facendo seguito ad un sollecito dell'odierna appellante, la stazione appaltante rappresentava – con nota del 22 gennaio 2013, prot. n. 3803 – che la proposta migliorativa di cui alla sua offerta era stata nel frattempo rimessa all'attenzione della Commissione di gara, affinché la stessa provvedesse a rivalutarne l'ammissibilità.

Con successiva nota 22 aprile 2013, prot. n. 23586, la stazione appaltante comunicava infine di non aver proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della (OMISSIS) s.r.l. e di aver invece disposto l'aggiudicazione provvisoria in favore della seconda classificata. A seguito di istanza di accesso agli atti della procedura, formulata il 23 aprile 2013 ed evasa il successivo 15 maggio, la società (OMISSIS) s.r.l. impugnava i predetti provvedimenti avanti al giudice amministrativo, chiedendone l'annullamento. Con sentenza 5 dicembre 2013, n. 1033, il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo dichiarava irricevibile il ricorso per tardività, dovendosi individuare il primo atto lesivo per la ricorrente nella determinazione n. 29 del 17 aprile 2013 che aveva disposto, oltre all'aggiudicazione provvisoria, anche l'esclusione dell'Ati Partiti; atto, quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di 30 giorni dalla acquisita conoscenza (nella specie dalla data della comunicazione avvenuta il 22 aprile 2012). Avverso tale decisione la (OMISSIS) s.r.l. interponeva appello, articolato nei seguenti motivi di impugnazione: 1) Error in iudicando; primo atto lesivo; violazione di legge art. 120, comma 5 del D.lvo 2006, n. 163 in combinato con l'art. 79 del D.lvo 2006, n. 163. 2) Errore in iudicando; sulla decorrenza del termine per impugnare; sulla ricevibilità del ricorso di primo grado; sulla piena conoscenza realizzata con la nota del 22 aprile 2013 – sull'omessa motivazione. 3) Nel merito: 3.1 - violazione di legge art. 3 Legge 241/1990 e s.m. e difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – Sviamento. 3.2 – Violazione di legge art. 11, comma 5, art. 12, comma 1 ed art. 84, comma 12, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. ed i. – Eccesso di potere; 3.3 – Violazione di legge artt. 10 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 9, comma 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Eccesso di potere. Sviamento; 3.4 – Violazione di legge art. 84 decreto legislativo 12 aprile 2006 – e del combinato disposto degli artt. 11 e 12 decreto legislativo 12 aprile 2006. Violazione del bando di gara nella parte relativa a individuazione di migliore offerta. Eccesso di potere – Illogicità; 3.5 – Violazione di legge artt. 10 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 9, comma 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Vizio di illegittimità derivata. Violazione dell'art. 21 octies legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed int. Ribadiva



inoltre la richiesta di risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la Provincia di (OMISSIS), eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Successivamente, con memoria depositata il 3 luglio 2018, la stessa precisava le proprie difese in vista dell'udienza di merito del 19 luglio 2018, all'esito della quale, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, il Collegio ritiene opportuno iniziare l'esame dai motivi di appello concernenti il merito della controversia, la cui soluzione appare preponderante, nel caso di specie, rispetto ai primi due motivi di gravame, concernenti la presunta tardività del ricorso. Con il terzo motivo di appello viene in primo luogo eccepito un presunto difetto di motivazione sia del provvedimento con cui l'amministrazione aveva disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Dolomiti Rocce s.r.l. – senza peraltro prima formalmente revocare quella già disposta in favore dell'appellante – sia del successivo atto di aggiudicazione definitiva. Dagli stessi, in particolare, non sarebbero desumibili i *“presupposti che fondano la mancata aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente”*, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero rinvio ad una relazione tecnica, che non conterrebbe alcun riferimento all'offerta tecnica, *“né viene indicato, almeno nella forma esemplificativa, in quale modo e quali sono le scelte progettuali inficianti”*.

Il motivo non è fondato.

Va in primo luogo ribadito il consolidato principio (ex multis, Cons. Stato, III, 11 gennaio 2018, n. 136; V, 23 ottobre 2014, n. 5266; III, 4 settembre 2013, n. 4433; V, 20 aprile 2012, n. 2338) secondo cui nelle gare ad evidenza pubblica, la mancata conferma dell'aggiudicazione provvisoria non dà luogo all'esercizio di alcun potere in via di autotutela, tale da richiedere il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, con conseguente puntuale obbligo di motivazione in capo all'amministrazione. In tale contesto, del resto, non è in alcun modo prospettabile un affidamento del destinatario dell'aggiudicazione provvisoria, in quanto tale atto non è conclusivo del procedimento di evidenza pubblica e non vi è, dunque, lo svolgimento di alcun procedimento di secondo grado (che comporterebbe la necessità di una comunicazione di avvio del procedimento e, soprattutto, l'esternazione della motivazione inerente il pubblico interesse che legittima la rimozione dell'atto emanato). In effetti, sino al momento dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con

l'intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa (Cons. Stato, V, 3 luglio 2017, n. 3248). Sotto altro profilo (motivo n. 3.2) viene invece dedotta la violazione degli artt. 11 comma 5, 12 comma 1 ed 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per essere stato il Rup illegittimamente sostituito successivamente all'approvazione dell'aggiudicazione – in violazione del principio di unicità dello stesso in materia di appalti – e per avere questi proceduto a rivalutare l'offerta tecnica precedentemente ammessa dalla Commissione di gara (nonostante fosse stata reputata la migliore fra quelle proposte). Il Rup, quindi, non avrebbe contestato all'Ati la mancanza di un requisito di partecipazione – con conseguente decadenza dall'aggiudicazione provvisoria ed automatica aggiudicazione al secondo in graduatoria – ma avrebbe posto in essere un'operazione valutativa di esclusiva competenza della Commissione di gara. Anche questo profilo di doglianza non è fondato. In primo luogo non trova conferma, alla luce degli atti di causa, la denunciata “sostituzione” del Rup da parte del dirigente di settore, ing. (OMISSIS). Invero, risulta che successivamente alla nota del dirigente 4 febbraio 2013, proprio l'ing. (OMISSIS) – nella sua qualità di Rup – abbia redatto la relazione allegata all'impugnata determina n. 29 del 17 aprile 2013, determina nella quale (così come nella successiva n. 59 del 2013) il suddetto l'ing. (OMISSIS) viene correttamente indicato nella sua (attuale) carica di responsabile unico del procedimento (e l'ing. OMISSIS in quella di dirigente di settore). Del resto, già la nota prot. 237 del 13 dicembre 2012, contenente la proposta di “revoqa” dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Ati Partiti s.r.l. era stata sottoscritta dal Rup, il quale puntualmente evidenziava i profili di contrarietà della soluzione tecnica migliorativa proposta rispetto ai criteri indicati nella *lex specialis* di gara. Per quanto invece la pretesa esautorazione della Commissione di gara da parte del Rup, ovvero del dirigente, va ricordato che, una volta conclusisi i lavori della prima, avente compiti di natura prettamente tecnica in funzione “preparatoria”, finalizzati all'individuazione del miglior contraente, spettava alla stazione appaltante – mediante gli organi a ciò deputati – approvarne l'operato, ossia verificarne la correttezza.

Nella specie, la proposta di aggiudicazione in favore dell'Ati (OMISSIS) s.r.l. doveva dunque ritenersi implicitamente non approvata. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover fare applicazione del principio espresso nel precedente di Cons. Stato, V, 30 maggio 2016, n. 2293, secondo cui sono del tutto residuali le ipotesi in cui la Commissione di gara deve essere riconvocata a seguito dell'emersione di errori o lacune nel suo operato: in via ordinaria, infatti, a seguito del completamento dei lavori della Commissione, è il Rup a dover esercitare i suoi poteri di verifica e controllo, nell'esercizio della sua tipica funzione di verifica e supervisione sull'operato della Commissione medesima (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 29 novembre 2012, n. 36).

In tal modo la stazione appaltante esercita un controllo non solo di legittimità ma anche nel merito dell'operato della commissione giudicatrice, al fine di verificare la rispondenza dell'offerta presentata agli obiettivi di interesse pubblico da conseguire attraverso il contratto posto a gara. Non può quindi ritenersi, per inciso, che la determinazione impugnata si configuri come atto di ritiro rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione. Neppure può riconoscersi, in termini più generali, la sussistenza di una sostanziale contraddittorietà fra quanto statuito dalla Commissione e quanto in seguito evidenziato dal Rup, determinatosi – all'esito dei necessari controlli – a proporre all'organo competente di non approvare, per ragioni specifiche, l'aggiudicazione proposta e, quindi, di disporre l'aggiudicazione in favore dell'impresa seconda graduata. Ciò in ragione dei compiti di verifica e supervisione che spettano al Rup sull'operato della Commissione e, comunque, giacché l'esercizio di tali poteri è del tutto fisiologico nell'ordinaria dinamica degli appalti pubblici e non comporta alcuno dei profili di contraddittorietà lamentati dall'appellante (Cons. Stato, V, n. 2293 del 2016, cit.).

Ancora, sub punto 3.3, l'appellante denuncia – come già in precedenza – la presunta sostituzione del Rup in corso d'opera da parte del dirigente di settore. Il motivo non è fondato, non risultando essere intervenuta la dedotta sostituzione, come in precedenza detto. Analogamente non è fondato il rilievo di cui al punto 3.4 dell'atto d'appello, nel quale si sostiene che l'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 demanda la totalità delle operazioni valutative di gara, relative all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice e non già ai funzionari incardinati nell'organigramma della stazione appaltante. Sul punto, si richiama quanto già evidenziato da Cons. Stato, VI, 24 aprile 2007, n. 1842, a mente del quale l'amministrazione – legittimata in base a motivate ragioni tecniche (evidenziate, come si è detto in precedenza, nella proposta del Rup) a non procedere all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria – può discrezionalmente optare per due diverse soluzioni: o avvalersi, ai fini della scelta del contraente, della procedura già espletata con scorrimento della graduatoria precedentemente formata dalla Commissione (come è avvenuto nel caso su cui si controverte), o di indire un nuovo esperimento di gara. Per contro, come già evidenziato in precedenza, non è ordinariamente tenuta a rimettere gli atti alla Commissione di gara per una nuova valutazione delle offerte. Per le medesime ragioni in precedenza esposte non può trovare accoglimento il profilo di impugnazione di cui al punto 3.5, che ulteriormente ribadisce la presunta – ma insussistente – sostituzione del Rup. Neppure è condivisibile la dedotta contraddizione del principio di cui all'art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163 del 2006, disposizione che prevede l'obbligo di riconvocazione della Commissione di gara non certo nell'ipotesi in cui la stazione appaltante decida di non approvare l'aggiudicazione

provvisoria in favore della prima graduata, ma solamente laddove si sia provveduto a disporre il “*rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti*”. Va ribadito, al riguardo (ex multis, Cons. Stato, VI, 4 settembre 2014, n. 4514), che l'effetto caducante degli atti dell'intera gara – presupposto di applicabilità della norma richiamata da parte appellante – si configura solamente nel diverso caso in cui i motivi di annullamento siano relativi all'illegittima composizione della Commissione di gara o alla sua non idoneità tecnica, oppure alla condotta della Commissione seriamente lesiva dei doveri di imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti o di favoreggiamento di altri, condizioni che non risultano però integrate, nel caso di specie. In ogni caso, va detto, si tratterebbe di annullamento dell'aggiudicazione definitiva. Alla riscontrata infondatezza dei predetti profili di doglianza, vertenti sulla presunta illegittimità provvedimento della delibera n. 29 del 17 aprile 2013, consegue la non accoglibilità del quarto motivo di appello, a prescindere dalle considerazioni di parte appellante in merito al configurarsi o meno di profili di colpa in capo all'amministrazione. La riscontrata infondatezza, nel merito, dell'appello esonera infine il Collegio dall'esame dei due primi motivi di gravame, relativi a questioni di carattere procedurale. Conclusivamente, alla luce di quanto precede, l'appello va respinto. Ritiene peraltro il Collegio che la particolarità delle questioni sottoposte al suo esame giustifichi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.

## **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini Consigliere

L'ESTENSORE

Valerio Perotti

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

\*\*\*

## **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, SENTENZA N. 5981 DEL 19 OTTOBRE 2018**

### **LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato ha affermato che le impugnazioni dell’atto di affidamento diretto in asserita violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 50/2016 - uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara -, rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dall’art. 133, comma 1, lettera e), numero 1) cod. proc. amm., secondo cui il Giudice Amministrativo giudica in via esclusiva le controversie *“relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”*.

Si riporta la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7162 del 2018, proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. in proprio e quale mandataria di a.t.i., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) in Roma, via (OMISSIS);

### **contro**

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Istituto (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

## **nei confronti**

(OMISSIS) Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(OMISSIS) S.r.l., non costituita in giudizio;

(OMISSIS) Cgil Roma Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 455/2018, resa tra le parti e concernente: sentenza declinatoria di giurisdizione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Massimiliano Marsili, Luca Amedeo Melegari, Sergio Caracciolo, Andrea Giordano dell'Avvocatura generale dello Stato e Massimiliano Marano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

## **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti all'odierna udienza cautelare, si ravvisano i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;

2. RILEVATO che il T.a.r. per il Lazio, Sede di Latina, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, il ricorso n. 134 del 2018 (integrato da motivi aggiunti) proposto dall'odierna appellante (OMISSIS) - in qualità di affidataria, sin dal 2013, per il Lotto 5, dei servizi di pulizia della (OMISSIS), nel cui ambito con l'Istituto Comprensivo IC (OMISSIS) era intercorso un contratto attuativo di durata quadriennale con scadenza al 31 gennaio 2018 - avverso i seguenti atti:

(I) le due note ministeriali del gennaio 2018, con cui il (OMISSIS) aveva fornito l'interpretazione dell'art. 1, comma 687, L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) nel senso che l'ivi disposta proroga delle convenzioni-quadro e dei relativi contratti attuativi si applicava soltanto alle convenzioni e ai contratti scaduti/risolti anteriormente alla data del 24 aprile 2017;

(II) l'affidamento diretto del servizio di pulizia disposto dall'Istituto Comprensivo IC – (OMISSIS) all'originaria controinteressata e odierna appellata (OMISSIS) Soc. Coop.;

3. RITENUTA, in accoglimento dell'appello, l'erroneità della statuizione declinatoria di giurisdizione - basata dal T.a.r. sul rilievo che si tratterebbe di "*controversia sull'esercizio di un diritto originato dal contratto*" inerente alla fase della sua esecuzione e dunque attratta nell'orbita della giurisdizione del giudice ordinario -, in quanto:

- le impugnate note ministeriali costituiscono atti adottati nell'esercizio di poteri autoritativi del (OMISSIS), rimasto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra l'Istituto Comprensivo e l'odierna appellante, di fronte ai quali in capo a quest'ultima è configurabile una situazione di interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo, appunto azionato col ricorso introduttivo di primo grado (così individuato il contenuto dell'azione esperita in giudizio, in applicazione del criterio del *petitum* sostanziale), e non già una situazione di diritto soggettivo inerente a un rapporto contrattuale e incisa da un atto paritetico della controparte contrattuale;

- l'impugnazione dell'atto di affidamento diretto in asserita violazione dell'art. 63 D.Lgs. n. 50 del 2016, di cui sopra sub 2. (II), rientra *ictu oculi* nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale delineato dall'art. 133, comma 1, lettera e), numero 1) cod. proc. amm., ossia nelle controversie "*relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative*";

4. CONSIDERATO che pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, con conseguente rimessione della causa al T.a.r. ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm., con la precisazione che eventuali domande cautelari dovranno essere (ri)proposte, in sede di riassunzione, dinnanzi al primo giudice (anche al fine di garantire il doppio grado cautelare), essendo i decreti monocratici pronunciati in primo e in secondo grado rimasti assorbiti/caducati dalle sentenze definitive pronunciate nei relativi gradi di giudizio;

5. RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 7162 del 2018), lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza con rinvio al primo giudice; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate

tra le parti,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

\*\*\*

## **TAR LOMBARDIA, SEZIONE DI BRESCIA, SENTENZA N. 906 DEL 28 SETTEMBRE 2018**

IL RUP NON PUO' SOSTITUIRSI ALLA COMMISSIONE TECNICA PER RIESAMINARE IN AUTOTUTELA LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Con la decisione in commento, il T.A.R. Lombardia ha stabilito che spetta alla Commissione e non al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) *“l'onere di riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da illegittimità o errori riguardanti l'ammissione o l'esclusione dalla gara di un'impresa concorrente”*.

Di seguito la sentenza in commento.

**RREPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**  
ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2018, proposto da (OMISSIS) S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e



difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **nei confronti**

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **per l'annullamento**

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di (OMISSIS) n.967 del 25.6.18, con la quale è stata annullata l'aggiudicazione definitiva, disposta in favore della ricorrente con precedente Deliberazione n.317 del 22.2.18, della procedura di gara avente ad oggetto la *“fornitura di un processatore per tessuti biologici occorrente al Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica dell'Ospedale di OMISSIS”* e, nel contempo, affidata la medesima commessa in favore di (OMISSIS) s.r.l.;
- della nota a firma del Dirigente dell'U.O.S. Gestione Acquisti – Provveditorato Economato prot.n.20978/18 del 27/06/2018, con la quale è stato trasmesso il provvedimento sub A);
- di tutti gli atti istruttori preordinati alla disposta revoca tra i quali, precipuamente:
  - la nota a firma del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica del 23.4.18, recante giudizio di pretesa non corrispondenza dello strumento offerto rispetto alle caratteristiche minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
  - la nota prot.n.18144 del 31/05/2018 recante, ai sensi dell'art.7 della L.n.241/90, comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla revoca della disposta aggiudicazione;
  - la nota a firma del Dirigente dell'U.O.S. Gestione Acquisti – Provveditorato Economato prot.n.13275 del 19/04/18 recante richiesta di chiarimenti in ordine alla proposta di aggiornamento tecnologico prodotta dalla ricorrente;
  - la Lettera d'Invito del 10/07/17, con tutti i relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, laddove giustificativi della adottata determinazione;

### **NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more della decisione della presente controversia, tra l'A.S.S.T. (OMISSIS) e la controinteressata (OMISSIS).r.l. ovvero con soggetto comunque diverso dalla odierna ricorrente;

### **NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso

prima della decisione della causa del merito, anche per la parte residua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) (OMISSIS) e della società (OMISSIS) S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

La ricorrente si è aggiudicata la gara per la fornitura di un processore per tessuti biologici occorrente al Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica dell'Ospedale di (OMISSIS), sulla scorta di un capitolato speciale che prevedeva, tra gli altri requisiti minimi essenziali, che la fornitura rispondesse alla seguente descrizione: *“7. Ai fini della sicurezza e protezione del personale utilizzatore, si richiede un'apparecchiatura dotata di filtri dell'aria in uscita, sistema automatico di aspirazione dei vapori all'apertura della camera e accorgimenti tali da richiedere un numero ridotto di operazioni manuali da parte degli operatori nella sostituzione dei reagenti, carico/scarico solventi e scarico paraffina senza travasi;”*.

Il successivo art. 5, inoltre, prevedeva: *“Eventuali variazioni nelle caratteristiche dell'apparecchiatura proposta che dovessero intervenire nel periodo di validità del contratto, dovranno essere approvate dal Responsabile del Servizio interessato e non comportare costi aggiuntivi.*

*La Ditta potrà proporre all'ASST di sostituire — ferme restando le condizioni stabilite nella gara ed al punto precedente - nuovi prodotti, apparecchiature e accessori analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino caratteristiche di rendimento e funzionalità.*

*La Colonna e gli strumenti a corredo dovranno essere dell'ultimo modello prodotto.*

*La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire ogni eventuale miglioria strumentale, tecnica ed informatica che dovesse rendersi disponibile in corso di contratto ed a sostituire l'apparecchiatura offerta se dovesse uscire di produzione con quella di nuova fabbricazione.*

*Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della Ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa Ditta aggiudicataria si concorderà la fornitura dei nuovi prodotti, in sostituzione di quelli aggiudicati, alle medesime condizioni economiche.”*

Nel corso della seduta preordinata alla verifica della regolarità delle offerte, la Commissione tecnica di gara ha affermato che *“Tutte le Società concorrenti*

*propongono apparecchiature a pavimento e circuito chiuso, dotata di display touchscreen in materiale resistente ai solventi, capacità operativa di circa 300 microcassette per ciclo, con possibilità di processare anche macrocassette. Le apparecchiature sono dotate di sistemi di sicurezza e protezione per operatore e campione, oltre che sistema di allarmi visivi e sonori. Sono disponibili diversi protocolli di processazione e viene offerta la possibilità all'utilizzatore di memorizzare protocolli personalizzati. Il software installato sulle apparecchiature è in lingua italiana". Nella seduta successiva la commissione ha verbalizzato che "L'apparecchiatura proposta dalla Società (OMISSIS) S.p.A. è dotata del sistema di blocco del coperchio e del sistema aspirazione automatica della camera e dell'alloggio per le taniche, completo di filtri. L'apparecchiatura utilizza taniche di reagente di tipo proprietario preriempite con aggancio rapido. E' previsto il riempimento/svuotamento delle taniche attraverso una porta esterna di spillamento. Il coperchio è scaldato per evitare condensa e produzione di vapori tossici. I sistemi di protezione e sicurezza proposti dalla Società (OMISSIS) S.p.A. sono nel complesso buoni, pertanto la Commissione propone di assegnare un coefficiente pari ad 0,75 per un punteggio di 10,5."*

Nel rispetto della clausola di adeguamento tecnologico di cui al citato art.5 del C.S.A, dopo l'aggiudicazione la (OMISSIS)spa, con nota prot.n.GK 199-1/BM del 5/4/18, ha proposto alla stazione appaltante, a parità di prezzo, un nuovo strumento, evoluzione di quello offerto, in quanto corredato di un sistema di aspirazione dei vapori ulteriore rispetto a quello che già caratterizzava il processatore nella sua versione originaria.

L'uso di espressioni non esplicite nel descrivere il nuovo sistema di aspirazione come aggiuntivo rispetto a uno già esistente ha, però, indotto il RUP della stazione appaltante a richiedere chiarimenti, in esito ai quali l'odierna ricorrente ha precisato che *"entrambi i processatori erano dotati del prescritto requisito minimo di gara, ovvero di un "sistema automatico di aspirazione dei vapori", rivenendosi, quale unica e non sostanziale diversità, la differente modalità operativa di tale sistema di aspirazione"* (così il ricorso a pag. 8): *nel primo prodotto offerto, la aerazione era attivata dal basso al termine dello scarico del reagente (ovvero appena dopo la conclusione della fase di processazione) con rimozione dei residui gassosi conseguenti all'incubazione del reagente. Nel prodotto proposto in aggiornamento (Donatello Series 2) l'aspirazione, oltre che nella modalità sopra descritta, è implementata con l'attivazione di una ventola all'apertura della camera. In entrambi i casi si sarebbe, comunque, in presenza di un "sistema automatico di aspirazione dei vapori", ovvero del requisito contemplato dall'art.2 del C.S.A.*

Nonostante tali precisazioni, la stazione appaltante, nella persona del RUP, dopo aver richiesto il parere di un esperto esterno, ha ritenuto che il prodotto offerto fosse privo del requisito richiesto e cioè del "sistema automatico di aspirazione

dei vapori” e ha revocato l’aggiudicazione all’odierna ricorrente, disponendola a favore della controinteressata, mediante l’adozione di provvedimenti affetti, secondo quanto dedotto in ricorso, dai seguenti vizi di legge:

1. violazione dell’art. 2 del capitolato speciale, carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento, poiché la procedura di verifica dei requisiti sarebbe stata condotta senza il coinvolgimento della commissione di gara, dal responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, già membro della commissione stessa. Coinvolgimento reso ancor più necessario dal fatto che la modifica del prodotto sarebbe da qualificarsi come implementativa del sistema giudicato idoneo dalla commissione;

2. violazione dell’art. 2 del capitolato speciale, carenza di motivazione per assoluta carenza di presupposti, data la piena aderenza del prodotto offerto ai requisiti richiesti: la sussistenza del requisito del sistema “*automatico*” che escluda il contatto dei vapori e/o fumi della processazione con l’operatore e che intervenga alla fine della relativa fase, non sarebbe assolutamente contestabile;

3. violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d. lgs. 50/2016, eccesso di potere e sviamento: una previsione di gara che postuli un sistema di aspirazione che debba necessariamente attivarsi contestualmente “*all’apertura*” della camera di processazione integrerebbe un requisito assolutamente illogico e sproporzionato rispetto alle esigenze perseguite, nonché ingiustificatamente gravoso per i partecipanti.

Si è costituita in giudizio la controinteressata, sostenendo che, alla luce dell’offerta migliorativa effettuata dopo l’aggiudicazione, sarebbe emerso come l’offerta in gara non possedesse l’elemento essenziale del “*sistema automatico di aspirazione dei vapori all’apertura della camera*” e ciò sarebbe stato legittimamente rilevato dal RUP. In ogni caso non sarebbe ravvisabile l’illegittimità della *lex specialis*, peraltro, nel caso tardivamente impugnata, per contrasto con l’art. 83, comma 2 laddove dovesse ritenersi che il requisito in questione dovesse essere qualificato come essenziale all’atto della presentazione dell’offerta.

Secondo la difesa dell’Azienda sanitaria, l’infondatezza del ricorso, comunque inammissibile per l’operare dell’art. 21 *octies* della legge n. 241/90, sarebbe dimostrata dal fatto che il provvedimento impugnato si fonderebbe su quella che essa definisce la “*dichiarazione confessoria*” dell’odierna ricorrente che, schematicamente, ha indicato il prodotto “*Donatello*” come caratterizzato da “*Camera di processo non aspirata*” e il “*Donatello 2*”, come dotato di camera di processo con aspirazione dedicata che si attiva all’apertura, dotata di filtro a carboni attivi intercambiabile.

Invero, ritiene il Collegio che l’improvvida schematizzazione non sia sufficiente a giustificare la revoca dell’aggiudicazione, a fronte di una difficile lettura dei documenti di gara, che ha addirittura indotto il RUP ad acquisire un parere terzo,

per le ragioni che si andranno a chiarire nel prosieguo.

Non prima, però, di aver provveduto all'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, fondata dall'ASSL sull'asserita applicabilità alla fattispecie della teoria dei vizi non invalidanti, dal momento che quello compiuto sarebbe un mero accertamento tecnico, privo di discrezionalità, la cui illegittimità, per ciò stesso, non potrebbe comunque condurre all'annullamento ex art. 21 *octies* citato.

In relazione a ciò appare innanzitutto necessario chiarire che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni di applicabilità né della prima parte del secondo comma di tale norma, né della seconda parte del secondo comma, espressamente correlata alla presenza del solo vizio della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, non ravvisabile nel caso di specie e la cui estensione analogica in presenza di altri vizi formali, operata negli anni dalla giurisprudenza, non potrebbe in alcun modo arrivare fino a comprendere l'ipotesi in cui l'atto sia affetto da incompetenza relativa, dal momento che, in assenza di una ratifica da parte dell'organo competente non potrebbe comunque affermarsi che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, così come, invece, richiesto dalla disposizione in commento.

Diventa, dunque, essenziale stabilire se il RUP fosse o meno titolare non tanto del potere di adottare la revoca impugnata, quanto di ravvisare i presupposti per l'implicita esclusione dalla gara della ricorrente e la sua aggiudicazione alla controinteressata, dal momento che l'eventuale incompetenza non potrebbe essere superata alla luce della teoria dei vizi non invalidanti, nemmeno in ragione di quanto previsto dalla prima parte del secondo comma dell'art. 21 *octies* in parola, in quanto quello censurato non può comunque essere qualificato come un atto dovuto.

La revoca dell'aggiudicazione, infatti, sarebbe qualificabile come atto dovuto solo se fosse oggettivamente dimostrata la carenza di un requisito ritenuto essenziale per l'ammissibilità dell'offerta, oggettivamente rilevabile dal RUP.

È pur vero che, in applicazione di quella stessa giurisprudenza invocata da parte resistente (Consiglio di Stato, sentenza n. 742/2017), secondo cui la revoca del provvedimento spetta allo stesso soggetto che ha adottato l'atto di primo grado, nel caso di gara, colui che può procedere al ritiro degli atti è lo stesso soggetto che ha disposto l'aggiudicazione e, dunque, nel caso in esame, il Dirigente dell'Ufficio Comune di ARO 7/BA, ma ciò può accadere *tout court* se il vizio dell'atto di primo grado sia imputabile alla sfera di competenza dello stesso, mentre, in caso contrario, ciò presuppone la rimessione della verifica della legittimità della fase viziata all'organo competente al suo espletamento.

Nella fattispecie in esame, l'illegittima aggiudicazione sarebbe derivata da un errore della commissione tecnica che, secondo il RUP, avrebbe equivocato sull'offerta tecnica della (OMISSIS), ritenendo che il prodotto offerto possedesse

tutti i requisiti essenziali richiesti e, in particolare, un “sistema automatico di aspirazione dei vapori” che, invece, non avrebbe corredato il processatore “Donatello”, ma solo la sua successiva evoluzione, sviluppata nelle more dell’aggiudicazione.

Considerato che la commissione tecnica, nel proprio verbale, afferma il contrario, a fronte del dubbio emerso dopo l’aggiudicazione, il RUP, anziché chiedere un parere terzo per confutare l’affermazione della commissione tecnica, avrebbe dovuto riconvocare quest’ultima per il rinnovo dell’attività.

Se, infatti, il giudizio è, nella fisiologia del procedimento di gara, demandato alla Commissione, che deve accertare il possesso del requisito e attribuire il relativo punteggio, il *contrarius actus* non può che essere demandato alla Commissione stessa, che deve procedere al rinnovo della valutazione.

Diversamente opinando, quel giudizio che ha condotto a ritenere ammissibile l’offerta da parte della Commissione tecnica, a tal fine appositamente costituita, finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP, che avrebbe così superato la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione nel ritenere che il sistema di aspirazione mediante pressione verso il basso dei gas, conglobati nel sistema di aerazione, previo passaggio nei filtri (attivata dunque dal basso), descritto negli atti di gara fosse idoneo a integrare quel sistema automatico di aspirazione richiesto dalla *lex specialis di gara*. *E che di discrezionalità tecnica e non di mero accertamento del requisito* si tratti pare confermato dal fatto che ciò che è contestato non è l’assenza del sistema descritto, ma la possibilità di ricondurlo al concetto di sistema di aspirazione automatica. Possibilità sussistente a fronte della generica descrizione del requisito richiesto, derivante dalla mancata specificazione delle modalità secondo cui l’aspirazione doveva essere garantita.

Tutto quanto sin qui rappresentato vale, in primo luogo, ad escludere che l’atto impugnato fosse un atto dovuto, non essendo oggettiva e comprovata la sussistenza del presupposto, ovvero l’effettiva carenza del requisito richiesto, ma conduce anche a ravvisare la illegittimità della revoca disposta dal RUP, in quanto soggetto non competente, non all’adozione dell’atto di secondo grado in sé, ma all’accertamento della sussistenza del presupposto oggettivo/tecnico per farne discendere le ulteriori conseguenze in ordine alla definizione della gara.

La censurata revoca dell’aggiudicazione risulta, dunque, illegittima per la dedotta carenza del presupposto essenziale, il cui accertamento avrebbe dovuto essere compiuto dalla Commissione tecnica all’uopo riconvocata, sì da consentire alla stessa la valutazione dell’ammissibilità dell’offerta alla luce di quanto successivamente emerso.

Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato, ancorché nella sola parte in cui, dopo aver disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva, il RUP, al di fuori dei poteri propri di tale organo, ha ritenuto che

sussistessero i presupposti per l'esclusione della ricorrente dalla gara e per l'aggiudicazione alla controinteressata.

A fronte della sussistenza del dubbio circa il possesso del requisito tecnico minimo di cui si controverte, infatti, il RUP avrebbe dovuto annullare l'aggiudicazione a favore di (OMISSIS) s.p.a., riconvocare la commissione di gara per verificare, in sede di autotutela, se l'offerta di tale concorrente fosse stata legittimamente ammessa o avrebbe dovuto essere esclusa e solo in quest'ultimo caso avrebbe potuto disporre l'esclusione dalla gara della ricorrente e l'aggiudicazione alla controinteressata.

Come chiarito dal giudice d'appello, infatti, non può negarsi il potere della Commissione di gara di riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018 n. 136): potere il cui esercizio richiedeva la previa revoca dell'aggiudicazione definitiva, proprio per creare le condizioni necessarie alla rinnovazione della fase del procedimento riconducibile alla specifica competenza della Commissione tecnica, che dovrà, quindi, provvedervi.

Data la natura interpretativa della questione dedotta e formale del rilevato vizio di incompetenza, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE  
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE  
Alessandra Farina

\*\*\*

**TAR PUGLIA LECCE SEZ. I, SENT. N. 1481 DEL 12 OTTOBRE 2018**  
**LE DELIBERE COMUNALI DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**  
**DEI TRIBUTI NON POSSONO ESSERE IMPUGNATE DAL MEF.**

Il MEF è legittimato ad impugnare solo atti aventi natura regolamentare e non le delibere tariffarie relative alle aliquote dei tributi locali.

A stabilirlo è il TAR Lecce che con la sentenza in commento, chiamato a giudicare sulla validità o meno delle maggiorazioni TASI dello 0,8 per mille per l'anno 2018, ha anche statuito che la mancata pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze della delibera di conferma delle maggiorazioni per un determinato anno, non pregiudica l'applicabilità delle stesse per l'anno successivo.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**  
**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2018, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

**contro**

Comune di (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, (OMISSIS);

**per l'annullamento**

della deliberazione del Consiglio Comunale di (OMISSIS) nr. 54 del 27/3/18, recante la determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, trasmessa a mezzo PEC in data 11/6/18 al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) nella medesima data dell'11/6/18;



nonché di ogni altro atto e/o provvedimento che ne costituisce attuazione, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (OMISSIS);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

## **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

- Premesso che:

ai sensi dell'art. 52 co 4. D.Lgs. n. 446 del 1997, *“Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”*;

tale previsione normativa, in quanto avente data anteriore al nuovo sistema di riparto delle competenze delineato dalla l. Cost. n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, va interpretata restrittivamente, con riferimento esclusivo agli atti aventi natura regolamentare;

- rilevato che:

il MEF ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di (OMISSIS) nr. 54 del 27/3/18, recante la determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

tale Delibera è atto diverso dal Regolamento Tasi, approvato con DCC n. 24/2018 del 16.3.2018, l'unico a poter costituire oggetto di impugnativa;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, avendo il MEF impugnato un atto diverso dal citato Regolamento Tasi di cui alla DCC n. 24/2018;

- ritenuta comunque, nel merito, l'infondatezza del ricorso, posto che la mancata pubblicazione sul sito governativo della DCC n. 70/2017, di conferma della maggiorazione Tasi in esame, non ne determina l'invalidità, incidendo al più sulla sua efficacia per l'anno di riferimento. Invero, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *“Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l'illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1 gennaio dell'esercizio di riferimento)”* (C.d.S, V, 17.1.2018, n. 267).

Pertanto la mancata pubblicazione sullo specifico sito governativo al più preclude l'applicazione delle tariffe per l'esercizio finanziario 2017, ma non

anche per quello 2018 (oggetto di odierna controversia), una volta che in tale anno si sia provveduto alla pubblicazione, come pacificamente accaduto nel caso di specie (cfr. ricevute di avvenuta pubblicazione in atti);

- ritenuto, per ovvie ragioni di pregiudizialità giuridica, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

- ritenuta la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

\*\*\*

### **TAR CATANZARO, SEZ. II, SENT. N. 1770 DEL 18 OTTOBRE 2018.**

**LE DELIBERE COMUNALI DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI DEBBONO ESSERE IMPUGNATE CONTESTUALMENTE AL REGOLAMENTO CHE LE DISCIPLINA.**

Il caso esaminato con la sentenza in epigrafe riguarda l'impugnazione della sola delibera tariffaria TARI relativa all'anno 2016 da parte di un supermercato che lamentava la mancata applicazione della riduzione tariffaria per le superfici produttive di imballaggi speciali.

Si costituiva il Comune eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso attesa la mancata impugnazione del Regolamento relativo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Il Giudice Amministrativo respingendo il ricorso rileva che nel caso in esame parte ricorrente si è limitata ad impugnare la delibera tariffaria che determinava il parametro tariffario e non il regime delle esenzioni e delle riduzioni che era oggetto di previsioni da parte del regolamento IUC rimasto incontestato.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

a sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2016, proposto da (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) in Catanzaro, via (OMISSIS);

**contro**

Comune di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

**per l'annullamento**

della deliberazione n. 13/16 emessa dal comune di (OMISSIS), avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune (OMISSIS);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

**Motivi della decisione**

1. (OMISSIS) s.r.l., in qualità di esercente il supermercato sito nel comune di (OMISSIS) all'interno del Centro Commerciale (OMISSIS), ha impugnato la deliberazione di C.C. n. 13 del 29.4.2016, recante l'approvazione delle "Tariffe della TARI per l'anno 2016".

In particolare, la ricorrente ha denunciato l'illegittimità della predetta deliberazione per violazione degli artt. 6D e 18D del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 12 del 21.07.2014 nella parte in cui *“ha trascurato di ricomprendere tra le fattispecie esenti dalla tassazione ... i negozi esercenti attività commerciali all'interno del Centro Commerciale ... relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari)”*, e comunque ha ommesso di *“prevedere una congrua riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 18D del Regolamento Comunale – IUC”*.

2. Con ordinanza n. 470/2016 questo TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

3. Si è costituito in giudizio il comune eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, stante la mancata impugnazione del Regolamento comunale IUC nella parte in cui definisce le ipotesi di esenzione, e comunque in ragione del fatto che ogni ipotetica lesione degli interessi della ricorrente è da ricondurre al successivo momento della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

4. Nell'udienza del 17.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Il Regolamento comunale IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 12/21.07.2014, e ss. mm., stabilisce che:

- *“nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati”* (art. 6D, co. 1);

- *“il contributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il consiglio comunale determina annualmente le tariffe ... in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ...”* (art. 9D, commi 1 e 2);

- devono considerarsi *“sostanze assimilate ai rifiuti urbani”*, e quindi non soggette ad esenzione, i rifiuti elencati nell'Allegato 2 al regolamento;

- per i rifiuti prodotti nei casi indicati nell'art. 18D la tassa è assoggettata alla riduzione del 30%.

In attuazione delle predette disposizioni, con la deliberazione impugnata (n. 13/29.04.2016) il consiglio comunale ha approvato la tariffa TARI per l'anno 2016, ferme restando le disposizioni in materia di esenzioni (e riduzioni) di cui al regolamento IUC.

5.2. Ciò premesso, sulla base delle predette deliberazioni n. 12/2014 e n. 13/2016 può affermarsi che:

- in linea astratta e generale, la concreta determinazione della obbligazione tributaria segue la presentazione di apposita dichiarazione concernente le *“superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati”* (che non rilevano ai fini della quantificazione del tributo), ed è funzione di due distinte variabili e segnatamente delle esenzioni/riduzioni stabilite dal Regolamento IUC e della tariffa annualmente determinata dal consiglio comunale;

- nel concreto caso di specie, la deliberazione impugnata, avendo essenzialmente ad oggetto la determinazione del parametro tariffario, prescinde dal (ed è indifferente) al regime delle esenzioni/riduzioni, che opera sul distinto piano

della individuazione delle superfici rilevanti e sulla scorta di autonome previsioni regolamentari, che non riguardano il (e non interferiscono con la determinazione del) quantum della tariffa.

Di qui l'infondatezza del ricorso, essendo volto a contestare la deliberazione di determinazione della tariffa sotto un aspetto - quello della corretta individuazione delle esenzioni e delle riduzioni - che non appartiene al corpo dispositivo del provvedimento così come individuato e delimitato dall'art. 9D del Regolamento IUC, ma è compiutamente disciplinato a monte dallo stesso regolamento, che è rimasto incontestato.

6. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

\*\*\*

### **TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER, SENT. N. 9708 DEL 3 OTTOBRE 2018**

#### **LA MANCATA PRESENTAZIONE DI DENUNCE OBBLIGATORIE COMPORTE L'ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Il Tar Lazio, interpellato per vagliare la legittimità di una procedura di aggiudicazione nonché, il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una gara per irregolarità contributiva ed incompletezza delle denunce previdenziali risultanti dal DURC, con la sentenza in commento ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale e rigettato i motivi aggiuntivi precisando che, per violazione degli obblighi previdenziali, non è da intendersi solo il mancato versamento dei contributi ma, anche l'omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro che costituiscono, anch'esse, "violazione grave" degli obblighi previdenziali e comportano, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l'esclusione delle imprese concorrenti alle procedure di gara.

Il Giudice Amministrativo con la sentenza in commento ha precisato, altresì, che la sussistenza di violazioni gravi degli obblighi previdenziali non è compiuta dalla stazione appaltante ma è determinata dagli istituti di previdenza e le stazioni appaltate non possono sindacare sul contenuto del DURC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12090 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(OMISSIS) Società Cooperativa Integrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio (OMISSIS) in Roma, (OMISSIS);

**contro**

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso l'Avvocatura regionale con sede in Roma, via (OMISSIS);

Asl (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) dell'Avvocatura dell'Azienda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e pure presso la sede dell'Azienda in Roma, via (OMISSIS);

Asl (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) dell'Ufficio legale aziendale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il ridetto Ufficio legale aziendale in Roma, (OMISSIS);

Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) e dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto con sede in Roma, (OMISSIS),

Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio, (OMISSIS) S.p.A., Asl (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;

### **nei confronti**

(OMISSIS) S.p.A., Consorzio (OMISSIS) Coop. Soc., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio (OMISSIS) in Roma, (OMISSIS);

### **per l'annullamento**

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Det. n. G14268 del 27 ottobre 2017 con cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio Cup occorrente alle aziende S. della Regione Lazio, relativamente al lotto n. 2, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso principale indicati e degli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli odiernamente impugnati, compresa la deliberazione di indizione della gara

### **nonché per la declaratoria**

di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante l'aggiudicazione in proprio favore o mediante il subentro nel contratto ove medio tempore stipulato

e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse concesso il ristoro in forma specifica; con motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2018

della Det. n. G00381 del 15 gennaio 2018 con cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio Cup occorrente alle aziende S. della Regione Lazio, relativamente al lotto n. 2, nonché di tutti gli altri atti e per tutte le altre domande meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati e degli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli odiernamente impugnati, compresa la deliberazione di indizione della gara;

e con motivi aggiunti depositati il 4 maggio 2018 della nota ufficiale n. 0231895 del 20 aprile 2018 della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio con cui si invitano le varie Aziende S.R. a procedere quanto prima e comunque non oltre 60 giorni" alla stipula dei contratti inerenti i lotti n.ri 2, 3 e 4 della procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio Cup;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli odiernamente impugnati;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato;

altresì

- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma

specifica mediante l'aggiudicazione in proprio favore o mediante il subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;

o, in via subordinata,

- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse concesso il ristoro in forma specifica.

e con motivi aggiunti presentati dalla G. in data 22 febbraio 2018 della determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio n. G00381 del 15 gennaio 2018, nella parte in cui, pur escludendo C. dalla gara, non ne ha disposto l'esclusione anche per le ulteriori ragioni, già precedentemente evidenziate dall'esponente (con ricorso incidentale), che qui si ripropongono;

ogni altro atto connesso e/o consequenziale con cui è stata ammessa in gara, valutata e collocata in graduatoria l'offerta del RTI C., anziché esserne esclusa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl (OMISSIS) e di Asl (OMISSIS) e di (OMISSIS) S.p.A. e di Consorzio (OMISSIS) e di (OMISSIS) Coop. Soc. e di Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio e di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso incidentale presentato dal raggruppamento (OMISSIS). s.p.a. ed altri in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio (OMISSIS) in Roma, via (OMISSIS);

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo**

1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 27 novembre 2017 e depositato il successivo 6 dicembre, parte ricorrente espone di avere preso parte ad una procedura aperta comunitaria, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento di tutte le attività di Front-Office (FO) e Back-Office (BO) necessarie alla gestione del servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) operativo presso le 17 Aziende S. della Regione Lazio (AS) individuate dagli atti indittivi, per un importo complessivo di Euro 88.020.306,75, IVA esclusa, come da bando del 22 giugno 2015.

Espone ancora che con Det. n. 14628 del 27 ottobre 2017, la Regione Lazio ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva la gara agli operatori partecipanti, e segnatamente:

- per il lotto 1, al RTI composto da (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l.;

- per i lotti 2, 3 e 4, al RTI composto da (OMISSIS) S.p.A. - Consorzio



(OMISSIS).– (OMISSIS) Coop. Soc.

Rispetto alle ridette classificazioni la (OMISSIS) risultava terza classificata nel Lotto 1 e seconda classificata nei Lotti 2, 3 e 4.

2. A seguito di accesso agli atti la ricorrente veniva a conoscenza di alcune illegittimità sia con riferimento ai requisiti di partecipazione dichiarati dal raggruppamento (OMISSIS) sia in ordine alla valutazione della congruità delle offerte e pertanto deduce:

- sul raggruppamento capeggiato da (OMISSIS)

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - Assoluta carenza di istruttoria in ordine al contratto di avvalimento prodotto dalla designata mandataria del Raggruppamento aggiudicatario.

2) Violazione degli artt. 41, 42 e 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell'art. 4 punto 5, del disciplinare di gara. Eccesso di potere sotto i profili di assoluto difetto di istruttoria e travisamento in punto di quantificazione del fatturato analogo posseduto dal RTI aggiudicatario; contraddittorietà manifesta; sviamento. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Illogicità.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - Illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta espresso dalla Commissione di gara - Violazione della L.R. del Lazio n. 16 del 2007 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali - Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta tecnica ed economica in sede di gara e della corrispondenza dei giustificativi all'offerta economica presentata - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per ingiustizia grave e manifesta.

In sostanza con le censure ridette l'interessata fa valere che le anomalie rilevate nel contratto di avvalimento della controinteressata sia in ordine al fatturato sui servizi analoghi dichiarati dalla ausiliaria, sia in ordine al costo orario dei lavoratori, inducono la stessa a sostenere che l'offerta della (OMISSIS) sia palesemente anomala e che pertanto doveva proprio essere esclusa. Insiste dunque per l'istanza cautelare essendo l'odierno gestore del servizio e chiede l'accoglimento del ricorso.

3. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad Acta per la sanità nella Regione Lazio e la controinteressata (OMISSIS)

Quest'ultima ha anche prodotto ricorso incidentale col quale dopo avere rappresentato in fatto la vicenda connessa alla interdittiva antimafia che aveva colpito alcune delle imprese in gara, riproduce lo stesso *ex cursus* esposto dalla ricorrente principale, opponendo che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 2006, della *lex* di gara; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste; travisamento degli atti e dei documenti, difetto di istruttoria; violazione del principio di imparzialità,

pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione della *par condicio competitorum* e della libera concorrenza, del principio di economicità e buon andamento della P.A.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 lettere e), f) e g) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e tutti gli altri profili di cui alla prima censura;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 (lett. m quater) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e comma 2, della *lex specialis*; violazione del principio di segretezza ed autonomia ed indipendenza delle offerte; eccesso di potere sotto il profilo della arbitrarietà ed illogicità; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dello schema di contratto di appalto allegato alla *lex specialis* di gara, violazione e falsa applicazione del protocollo di azione richiamato nell'art. 17 dello schema di contratto di appalto; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163 del 2006 (gravi illeciti professionali in grado di compromettere l'integrità o l'affidabilità dell'operatore); eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio di buona fede e trasparenza per omessa dichiarazione di circostanze rilevanti che avrebbero condotto all'esclusione violazione e falsa applicazione dell'art. 2345 c.c.

6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Capitolato, dell'art. 3 del Disciplinare di gara nella parte in cui fornisce prescrizioni sull'offerta tecnica, non conformità dell'offerta tecnica presentata dal RTI C.; violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del D.Lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e del principio di *par condicio competitorum*;

7) In via subordinata violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere, indeterminazione, violazione del principio di proporzionalità, indebita restrizione della concorrenza.

Conclude per l'accoglimento del ricorso incidentale e declaratoria di inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso principale.

4. L'ASL (OMISSIS) nel costituirsi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

5. Con memoria in vista della Camera di Consiglio la controinteressata ha contestato le doglianze proposte dalla ricorrente principale ed ha concluso per la riezione della cautelare, insistendo per l'accoglimento del ricorso incidentale, con le conseguenti pronunce in ordine al ricorso principale.

6. Ma la (OMISSIS) ha risposto con memoria depositata l'11 gennaio 2018 alle contestazioni della controinteressata a sua volta eccependo l'inammissibilità del ricorso incidentale per non avere la controinteressata gravato la Det. n. 14628 del 27 ottobre 2017 con cui la Stazione Appaltante ha approvato i verbali e le graduatorie finali dei quattro lotti procedendo contestualmente all'aggiudicazione

definitiva. Ha poi insistito per il rigetto del ricorso incidentale.

7. Si è costituita in giudizio anche l'ASL (OMISSIS) eccependo anch'essa il difetto di legittimazione passiva e concludendo per la reiezione dell'istanza cautelare.

Anche la Regione Lazio in vista della Camera di Consiglio ha presentato una propria memoria in data 11 gennaio 2018 con cui ha chiesto la reiezione dell'istanza cautelare.

8. La cautelare è stata rinviata al merito alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2018.

9. Con motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2018 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione per irregolarità contributiva da tutti e quattro i Lotti in gara e in particolare per il Lotto 2 del DURC emesso in data 27 settembre 2017 e delle varie note dell'INPS deducendo avverso tali atti l'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 8 del D.M. 30 gennaio 2015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della L. 9 agosto 2013, n. 98. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Violazione della *par condicio competitorum*.

Con essa l'interessata sostanzialmente fa valere l'assoluto difetto di istruttoria sulla reale posizione contributiva dalla stessa rivestita, siccome erroneamente ritenuta debitrice di una somma della quale era in realtà creditrice e concludendo dunque con istanza cautelare e per l'accoglimento dei motivi aggiunti o, nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile, conclude pure per il risarcimento in forma specifica e per la condanna delle controparti al ristoro dei danni per equivalente.

10. Anche (OMISSIS) in vista dell'udienza del 13 marzo 2018 propone motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati il 22 febbraio 2018 con i quali fa valere che con il nuovo provvedimento qui impugnato, la Stazione Appaltante, pur richiamando correttamente il principio di continuità nel possesso dei requisiti generali, ha però omesso di disporre l'estromissione dell'ATI (OMISSIS) anche per gli ulteriori motivi già rilevati dall'odierna esponente con il ricorso incidentale. Insiste dunque per l'accoglimento di quest'ultimo e dei motivi aggiunti con reiezione del ricorso principale e di quelli presentati dalla ricorrente.

11. L'INPS si costituisce in giudizio con atto depositato il 1 marzo 2018 rappresentando di avere operato *secundum legem* e chiedendo che sia accertata la legittimità dei provvedimenti adottati e che pertanto i motivi aggiunti vadano respinti.

12. In vista della udienza camerale l'INPS ha presentato memoria ed alla Camera di Consiglio del 13 marzo 2018 è stata disposta un'istruttoria volta ad accertare le discrasie tra le varie certificazioni adottate dall'Istituto nei confronti della (OMISSIS) in ordine alla regolarità contributiva della stessa, con rinvio alla data

dell'udienza odierna.

13. Con un secondo gruppo di motivi aggiunti la (OMISSIS) ha impugnato la nota del 20 aprile con cui la Regione ha invitato le varie Aziende S.R. a procedere alla stipula dei contratti avverso tale atto, insistendo nelle censure proposte col ricorso principale e concludendo con istanza cautelare, con richiesta di incumbenti istruttori e per l'accoglimento della stessa cautelare non essendo stata adottata nessuna statuizione in merito alla Camera di Consiglio del 13 marzo precedente.

14. Con atto depositato il 18 maggio 2018 l'INPS ha eseguito la disposta istruttoria.

15. Alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2018 il ricorso è stato cancellato dal ruolo e previo scambio di ulteriori memorie tra le parti è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2018.

## **Motivi della decisione**

1. In ordine logico devono essere esaminate per prime le doglianze prospettate con il primo gruppo di motivi aggiunti avverso la determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara in questione, atteso che l'eventuale rigetto delle stesse, con la conferma della legittimità della gravata esclusione, comporterebbe l'inammissibilità delle doglianze prospettate in via principale, che coincidono con quelle proposte col secondo gruppo di motivi aggiunti, come sopra accennato.

In merito deve essere evidenziato che l'INPS nella relazione versata agli atti ha sottolineato che:

a)" Il 27 settembre 2017 veniva generato il Documento Verifica Regolarità Contributiva Prot. INAIL 8692005 del 31 agosto 2017 con il quale sono state confermate le irregolarità notificate alla società (OMISSIS) con invito a regolarizzare del 1 settembre 2017. Pertanto alla data del 27 settembre 2017 esistevano tre diversi motivi di inadempimento:

- il primo relativo all'irregolarità nel versamento dei contributi e accessori per l'importo di Euro 3.284,35 riferiti alla Sede INPS di (OMISSIS);

- il secondo per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce che presentavano dati incongruenti riferiti alle posizioni di competenza delle Sedi INPS di ((OMISSIS) e (OMISSIS);

- il terzo relativo all'omesso versamento dei contributi dovuti per i periodi aprile 2017 e maggio 2017 per la posizione di competenza dell'Agenzia Complessa di (OMISSIS);

b) successivamente all'emissione del predetto DURC era stato annullato il Durc On Line Prot. INAIL 8978332 del 27 settembre 2017, che attestava la regolarità contributiva della (OMISSIS), su richiesta dell'Agenzia Complessa di (OMISSIS) in quanto quest'ultima in sede di verifica dei flussi di denuncia UniEmens oggetto di ritrasmissione per la matricola (...), in carico alla Filiale Metropolitana

di OMISSIS), aveva rilevato che, diversamente da quanto dichiarato dallo Studio Diano con le comunicazioni del 2 e 3 ottobre 2017 la ritrasmissione era avvenuta a tali date unicamente con riferimento al flusso di denuncia UNIEmens relativo al mese di marzo 2017, senza peraltro risolvere il problema della c.d. "squadratura". Ciò è dimostrato dalla necessità di successive ritrasmissioni da parte dello stesso intermediario sia per marzo 2017, che per aprile, maggio e giugno 2017, avvenute in data 16 novembre 2017 e 28 dicembre 2017. Solo con quest'ultima ritrasmissione dei flussi di denuncia infatti le incongruenze per tutti i periodi indicati venivano superate [...]. A seguito di tale ultima ritrasmissione è stato possibile pervenire alla corretta quadratura delle denunce e ristabilire la coerenza del saldo con quanto dichiarato dalla Società OMISSIS (punto 18 della relazione INPS).

In definitiva, come lapidariamente affermato dall'INPS al punto 19) della citata relazione *“il Documento verifica contributiva prot. INAIL\_8692005 del 31 agosto 2017, generato il 27 settembre 2017, al termine della fase istruttoria, risulta correttamente rilasciato con esito negativo. Ciò in quanto alla data del 27 settembre 2017, permanevano le irregolarità agli adempimenti fino a tutto il mese di maggio 2017, riscontrate sulle posizioni in carico alla Filiale di Roma Tuscolano e all'Agenzia complessa di Pomezia, rispetto alle quali la Società (OMISSIS) non ha provveduto a fornire chiarimenti e/o contestazioni o ad effettuare adempimenti nelle modalità e nei termini previsti, come specificati con l'invito a regolarizzare del 1 settembre 2017”*.

Passando all'esame di merito il Collegio prescinde dall'esame dell'eccezione con cui il rti controinteressato (OMISSIS) ha prospettato l'inaammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto con gli stessi la (OMISSIS) ha contestato solamente le irregolarità contributive in essere presso la Sede INPS di (OMISSIS) e quelle accertate dall'Agenzia complessa di (OMISSIS), stante l'infondatezza delle doglianze formulate.

Il punto cruciale della controversia riguarda gli effetti della mancata presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e per la presentazione di denunce che presentano dati incongruenti.

In merito deve essere evidenziato che la ricorrente con i motivi aggiunti, pur non contestando formalmente la sussistenza di tali presupposti fattuali, solamente con specifico riguardo alla posizione della signora (OMISSIS) ha sostenuto che la suddetta irregolarità non poteva esserle imputata in considerazione *“delle novità tecniche che avevano interessato le modalità di invio telematico dei dati contributivi proprio nel periodo di interesse: novità che avevano previsto l'inserimento del codice fiscale del figlio (precedentemente non richiesto) in relazione al quale le lavoratrici fruivano del congedo parentale in modalità oraria, anziché giornaliera”* (come risultante dalla nota del 24 gennaio 2018 prodotta in allegato 35 ai motivi aggiunti).

In sede di memoria conclusionale, redatta alla luce della relazione INPS trasmessa in esecuzione della citata ordinanza collegiale, la ricorrente, premesso di non essere incorsa in alcuna omissione dei versamenti contributivi, ha sostenuto che una volta appurato il corretto adempimento da parte di un'impresa degli obblighi di pagamento contributivo relativi a tutte le proprie risorse, l'irregolarità meramente formale nella trasmissione dei flussi relativi ad una di tali risorse non può comportare l'esclusione da una procedura di gara.

In sostanza secondo la prospettazione ricorsuale le violazioni degli obblighi previdenziali che possono precludere, alla luce della normativa in materia, l'emissione di un Durc regolare sono unicamente quelle *“ascrivibili al mancato pagamento dei contributi e non ad ogni genere di violazione”*.

Ciò considerato, premesso che per consolidata giurisprudenza:

a) ai sensi dell'art. 80 comma 4 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la nozione di *“violazione grave”* degli obblighi previdenziali, che comporta l'esclusione delle imprese concorrenti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (*ex plurimis* Tar Sardegna, n.3331/2018);

b) come già affermato dalla Sezione con sentenza n.6144/2018 *“in applicazione del principio della par condicio e considerato che la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione”* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349)”.

c) in materia di controversie aventi a oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la definizione dell'accertamento inerente alla regolarità del Durc, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante a una gara, seppure trattasi di accertamento in via incidentale, e cioè privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale; non si pone tanto un problema di espressa impugnazione del Durc, quanto piuttosto di accertamento della regolarità del Durc da parte del giudice amministrativo (con correlato onere

di contestazione del medesimo) ai fini dello svolgimento del procedimento di gara, rispetto al quale la regolarità della posizione contributiva costituisce requisito di partecipazione (*ex plurimis* C.S, sez. V, n.3385/2018);

il Collegio sottolinea che il concetto di violazione degli obblighi previdenziali non può essere limitato unicamente al mancato versamento dei contributi previdenziali regolarmente accertati e quantificati, bensì include anche l'omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro, (CS, n.3385/2018), atteso che, come correttamente rilevato a pag. 9 della memoria conclusionale del rti con mandataria la spa (OMISSIS)., solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l'Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia precludendo all'ente previdenziale di effettuare tali riscontri, viene a pregiudicare a monte il corretto svolgimento di tale compito.

Tale conclusione risulta altresì avvalorata dal granitico indirizzo della Cassazione secondo cui in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un "*evasione contributiva*" *ex art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva"* di cui alla lettera a) della medesima norma (*ex plurimis* Cass. Civ. , Sez. Lavoro n.17119/2015).

Né risultano essere conferenti al fine di giustificare la non imputabilità alla (OMISSIS) della corretta e tempestiva presentazione delle denunce previdenziali le argomentazioni ricorsuali in base alle quali la violazione degli obblighi informativi sarebbero state determinate dalle novità tecniche introdotte dall'INPS, pure insistite con i motivi aggiunti in esame (punto I.4), novità tecniche che avrebbero reso più complesse le modalità di invio telematico dei flussi di dati contributivi nel corso del 2017 atteso che:

a) non è seriamente discutibile che rientra nella normale diligenza di un'impresa aggiornare le proprie procedure al fine di assolvere tempestivamente e correttamente i propri obblighi contributivi;

b) come affermato dall'INPS e dai raggruppamenti controinteressati, non contestati sul punto, le asserite novità procedurali non hanno in alcun modo precluso alla (OMISSIS) di effettuare correttamente le prescritte denunce in relazione alle altre centinaia di dipendenti di cui si avvaleva.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i motivi aggiunti proposti avverso l'esclusione della (OMISSIS) dalla gara de qua relativa al lotto n. 2 a seguito dell'emissione di un DURC negativo devono essere rigettati.

2. Ne discende che devono essere dichiarate inammissibili le doglianze formulate con il ricorso principale, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche se nelle gare pubbliche di appalto è di

regola sufficiente l'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara stessa, un tale interesse non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedurali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura. (*ex plurimis* CS, sez. IV, n.3688/2016).

Da tale pronuncia risulta pure caducato il secondo gruppo di motivi aggiunti con cui l'interessata ha impugnato la nota regionale di invito alle Aziende S. a stipulare i contratti e laddove parte ricorrente insiste nelle censure proposte in via principale e trovate inammissibili a causa del rigetto di quelle proposte avverso l'esclusione, come sopra riportato.

3. Improcedibili, infine, devono essere dichiarati sia il ricorso incidentale sia i motivi aggiunti proposti dalla controinteressata (OMISSIS), e con i quali è stata contestata la legittimità della mancata esclusione della (OMISSIS) per ulteriori e diverse ragioni rispetto a quella posta a base del contestato provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante.

4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a) dichiara inammissibile il ricorso principale ed il secondo gruppo di motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 24 aprile 2018;
- b) rigetta i motivi aggiunti proposti il 9 marzo 2018;
- c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti dalla controinteressata.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, così quantificate:

- Euro 3.000,00 a favore della Regione Lazio;
- Euro 3.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Euro 1.000,00 a favore dell'ASL (OMISSIS);
- Euro 1.1000 a favore dell'ASL (OMISSIS);
- Euro 1.000,00 a favore del Commissario ad acta per il Piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio;
- Euro 2.000,00 a favore di ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento con mandataria (OMISSIS) spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con



l'intervento dei magistrati:  
Giuseppe Sapone, Presidente  
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore  
Paolo Marotta, Consigliere

\*\*\*

## **TAR PUGLIA, SEZ. III, SENT. N. 1297 DEL 15 OTTOBRE 2018** **DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE L'ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Il TAR Puglia con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso volto all'annullamento del provvedimento di esclusione da una gara, disposta nei confronti di un concorrente che, pur avendo assistito per mezzo di delegato alla seduta pubblica in cui si decideva della esclusione della ricorrente stessa, ha impugnato tardivamente il provvedimento.

Nella parte motivata del provvedimento in commento il TAR ha chiarito che *“il c.d. rito super accelerato di cui all'art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. non comporta l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. secondo cui il termine per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi decorre in ogni caso dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi, purché siano immediatamente percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato”*.

Quindi, sebbene l'art. 204, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 preveda per il c.d. rito speciale, previsto per le impugnazioni degli atti di esclusione e di ammissione alle procedure di ammissione, il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o di esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante, tale disposto non inficia l'applicazione del principio generale di cui al predetto art. 41, comma 2, del c.p.a.

Per cui, anche in difetto della comunicazione dell'atto di esclusione o di ammissione, il termine per l'impugnazione decorre sempre dal momento in cui l'operatore economico può avere piena conoscenza dei provvedimenti di ammissione o di esclusione e dei relativi vizi.

Nel caso di specie non era possibile mettere in discussione che sin dalla data della seduta pubblica, l'impresa ricorrente, per mezzo del proprio delegato, avesse avuto piena consapevolezza dei vizi della esclusione medesima.

Alla luce di ciò il Tribunale ha dichiarato l'impugnazione tardiva.

Di seguito la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2018, proposto da:  
(OMISSIS) e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in (OMISSIS), piazza  
(OMISSIS);

**per l'annullamento**

- del provvedimento prot. n. 180427008 del 27.4.2018, con il quale è stata  
disposta l'esclusione di (OMISSIS) s.r.l. dalla gara telematica a procedura aperta  
ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per la "*Fornitura in somministrazione di aghi e  
siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia*"  
relativamente ai lotti n. 55 - 58 - 62 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89, comunicato in  
data 27.4.2018 prot. 180427015;

- di tutti i verbali di gara di seduta pubblica e di seduta riservata relativi ai lotti n.  
55 - 58 - 62 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89, dai quali consegue l'esclusione della  
impresa ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (OMISSIS) s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10 cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno  
10 ottobre 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuta meritevole di positivo apprezzamento l'eccezione di irricevibilità  
formulata da (OMISSIS) s.p.a. nella memoria depositata in data 3.10.2018;

Rilevato, a tal riguardo, che:

- il cd. rito super accelerato di cui all'art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. -  
secondo la più recente giurisprudenza amministrativa - non comporta  
l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2 cod. proc.  
amm. secondo cui il termine per l'impugnazione dei provvedimenti

amministrativi decorre in ogni caso dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi, purché siano immediatamente percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato.

Infatti, sul punto specifico Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5870 ha rimarcato:

*“... Sebbene il comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm., inserito dall'art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 (a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 d.lgs. n. 50/2016), nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l'impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell'ivi previsto termine d'impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, ritiene il Collegio che ciò non implichi l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell'art. 120 cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell'atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante -, il termine decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale. In altri termini, in difetto di un'espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. abbia apportato una deroga all'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell'atto. La piena conoscenza dell'atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso. ...”.*

- La regola in esame è stata recentemente riaffermata dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17.9.2018, n. 5434) proprio con riferimento ad una vicenda sovrapponibile a quella per cui è causa, ove il ricorso era stata proposto, come nel caso di specie, per l'impugnazione di un provvedimento che si limitava a recepire e confermare l'esclusione da una procedura di gara (*rectius* declaratoria della “non accettabilità” dell'offerta) in realtà già disposta dalla Commissione nell'ambito di seduta pubblica ove era presente un rappresentante dell'impresa, il quale era dunque pienamente a conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione.

La fattispecie è stata decisa dal Consiglio di Stato con la seguente motivazione:

*“... Rilevato infatti che alla seduta della commissione del 30.3.2018, alla quale era presente un rappresentante dell’impresa appellante, è stata data lettura integrale dei precedenti verbali, compreso di quello del 15.2.2018, recante la motivata declaratoria della “non accettabilità” delle offerte della medesima appellante, che la stazione appaltante, con l’impugnata determina n. 584 del 26 aprile 2018, si è limitata a recepire e confermare;*

*Rilevato infatti che, come recentemente evidenziato da questo giudice (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4180 del 9 luglio 2018), “la disposizione in parola (art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm.: n.d.e.) non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale. In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017)”;*

*“Evidenziato che, laddove si tratti - come nella specie - della impugnazione di un provvedimento di esclusione, la conoscenza dei relativi profili lesivi deve ritenersi insita nella percezione della sua adozione da parte dell’impresa esclusa, tanto più se acquisita congiuntamente a quella delle relative ragioni determinanti;*

*Evidenziato conseguentemente che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto dalla parte ricorrente solo in data 25.5.2018, non può che essere considerato tardivo, nella parte in cui si rivolge avverso il provvedimento di esclusione, di fatto adottato dalla commissione di gara in occasione della seduta del 15.2.2018 e portato a conoscenza dell’impresa appellante (per il tramite del suo rappresentante) alla seduta del 30.3.2018 ..”.*

È pur vero che questo Collegio con sentenza n. 340 del 5.4.2017 (citata nella memoria di parte ricorrente del 5.10.2018) ha evidenziato, con riferimento ad una fattispecie in cui veniva in contestazione la differente ipotesi della omessa tempestiva impugnazione di una ammissione, che:

*“... Per tutto quanto rilevato, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, essendo mancata la pubblicazione sul profilo del committente, soltanto dalla data di invio della pec decorra il termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa dell’unico provvedimento che ha reso noto l’elenco delle ditte ammesse e di*

*quella risultata aggiudicataria. In tal senso depone quanto da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato (sez. Cons. Stato, sez. III, sent. 4994 del 25.11.2016, richiamata anche dal ricorrente e riferita all'applicazione dell'art. 120, comma 6 bis, c.p.a., introdotto dall'art. 204 D.Lgs. n. 50 del 2016, seppure con riferimento al diverso profilo del regime temporale di applicazione delle nuove regole processuali) ai sensi del quale "in difetto del (contestuale) funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l'onere di immediata impugnazione - che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile - la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito" e che i dubbi circa l'applicazione delle nuove regole processuali debbono "essere risolti preferendo l'opzione ermeneutica meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa (e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24 e 113)". Tale orientamento, del resto, risulta conforme ai principi più volte ribaditi in ambito comunitario (il riferimento è alle più recenti sentenze della Corte di Giustizia 26 novembre 2015, C-166/14 e 8 maggio 2014, C-161/13 che evidenziano la violazione del principio di effettività laddove la normativa nazionale obbliga alla proposizione di determinati ricorsi senza consentire una previa completa conoscenza degli atti). ...".*

Tuttavia, la fattispecie in esame - come si illustrerà di qui a breve - si caratterizza per una immediata e piena cognizione, da parte della impresa interessata, delle ragioni della esclusione fin dalla data del 9.3.2018 quando il delegato della Nacatur era presente nel corso della seduta pubblica in cui si decideva l'esclusione della stessa ditta. Inoltre, quelle stesse ragioni di esclusione confluiscono nel successivo provvedimento del 27.4.2018 ed attorno ad esse (in particolare la carenza, in capo alla società istante, del requisito di capacità tecnico - professionale di cui al punto III.1.3 del bando ed al par. 2.2.3 del disciplinare di gara) ruota l'intero impianto del ricorso introduttivo notificato solo in data 28.5.2018.

Ne consegue che se *il dies a quo* di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. e 29, comma 1 dlgs n. 50/2016 come novellato sul punto dal dlgs 19 aprile 2017, n. 56 ("*Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione*") ha una ratio garantista nel senso di affermare l'impugnabilità del provvedimento sin dal momento in cui si può avere piena conoscenza dei relativi vizi, nel caso di specie non è possibile mettere in discussione che sin dalla data del 9.3.2018 il delegato dell'impresa e quindi l'impresa stessa avessero piena consapevolezza

dei vizi della esclusione medesima.

Pertanto, non vi è giustificazione alcuna nella fattispecie de qua per derogare ai principi generali sanciti dall'art. 41, comma 2 cod. proc. amm., se non a patto di consentire alla impresa ricorrente una ingiustificata remissione in termini rispetto al termine decadenziale per impugnare, a fronte di un comportamento indubbiamente negligente della stessa ditta e quindi non meritevole di tutela sul piano giuridico.

Peraltro, sul punto specifico dell'onere di immediata impugnazione del provvedimento di esclusione si può ritenere che l'art. 120, comma 2 bis, primo periodo cod. proc. amm. non abbia portata innovativa rispetto al precedente quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa dell'epoca, diversamente da quanto affermato da questo Collegio con le ordinanze n. 903 del 20.6.2018 e n. 1097 del 20.7.2018 con riferimento al "*provvedimento di ammissione*".

Infatti, in precedenza (i.e. in epoca antecedente all'entrata in vigore del dlgs n. 50/2016 che ha introdotto la previsione di cui al comma 2 bis, primo periodo dell'art. 120 cod. proc. amm.), la necessità della immediata impugnazione di un atto endoprocedimentale era stata affermata dal Consiglio di Stato con riguardo al provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione nel corso di una seduta alla quale avesse partecipato un rappresentante della concorrente esclusa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23.2.2015, n. 856: "*... Il termine decadenziale per impugnare gli atti delle procedure di affidamento di appalti pubblici, ed in particolare l'aggiudicazione definitiva in favore di terzi, decorre dalla conoscenza di quest'ultima comunque acquisita dall'impresa partecipante alla gara (da ultimo: Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143 e Sez. III, 7 gennaio 2015, n. 25; in precedenza: Ad. plen. 31 luglio 2012, n. 31). A questo principio di diritto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, fa unica eccezione il caso in cui sia impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara adottato dalla commissione nel corso della stessa ed in una seduta alla quale abbia partecipato un rappresentante della concorrente esclusa. Trattandosi infatti di determinazione immediatamente lesiva, malgrado il suo carattere endoprocedimentale, la giurisprudenza fissa la decorrenza del termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. in tale momento (in questi termini: Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 740; Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6264, 14 maggio 2013, n. 2614; Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531). ...*").

Quindi, la regola applicabile nel caso concreto all'esame di questo Giudice non costituisce reale deviazione rispetto alla giurisprudenza, in precedenza formatasi, del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, sent. 4994 del 25.11.2016) e di questo T.A.R. (sent. n. 340/2017) in ordine alla generale affermazione della operatività del *dies a quo* ex art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. unicamente se

è attivo il meccanismo di pubblicazione (dell'elenco di ammessi ed esclusi) sul sito internet della stazione appaltante.

Invero, la giurisprudenza amministrativa menzionata (Cons. Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4994 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 5.4.2017, n. 340) è comunque temporalmente antecedente rispetto al correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 57 del 19 aprile 2017 in forza del quale (cfr. novellato art. 29, comma 1 dlgs n. 50/2016) il *dies a quo* per impugnare il provvedimento di ammissione / esclusione ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. non è più dato puramente e semplicemente dalla pubblicazione sul profilo internet del committente dei suddetti provvedimenti, bensì è costituito dal momento (posticipato rispetto al primo) in cui gli atti di cui al secondo periodo del citato art. 29, comma 1 (i.e. documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dlgs n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

È quindi evidente - come rilevato in precedenza - che la ratio garantista della nuova formulazione del citato art. 29, comma 1 dlgs n. 50/2016 (*rectius dies a quo* per impugnare decorrente dalla piena conoscenza o conoscibilità dei vizi dell'atto) si rinvia parimenti nella affermazione della permanente validità del tradizionale orientamento che onera l'impresa concorrente dall'impugnare immediatamente il verbale di esclusione se reso nel corso di una seduta pubblica ove era presente il delegato di detta impresa, come appunto accaduto nella vicenda per cui è causa.

- Dunque, i suesposti principi possono - come anticipato - trovare applicazione nel caso di specie.

Invero, l'esclusione della ricorrente (OMISSIS) è stata disposta dal Seggio di gara già con il verbale n. 3 relativo alla seduta pubblica del 9.3.2018 ("*dispone l'esclusione*"; dispositivo del verbale a pag. 10: "*35. (OMISSIS) SRL è esclusa dal prosieguo del procedimento di gara*"), alla quale era presente il Sig. "*(OMISSIS) Custode*" quale "*delegato*" della ditta ricorrente.

Nel medesimo verbale (cfr. pagg. 8 e 9), inoltre, risultano chiaramente esplicitate le ragioni del provvedimento di esclusione di Nacatur:

«... OFFERTA 37: OMISSIS

All'esito dell'apertura della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara ha rilevato che:

1. nella busta amministrativa erano state dichiarate forniture espletate nei confronti di committenti che non sono ospedali pubblici, enti/aziende del SSN o analogo di altro Stato membro, contrariamente a quanto disposto dal disciplinare di gara al paragrafo 2.2.3.

Escludendo dal computo tali forniture, l'importo complessivo del fatturato analogo ritenuto valido era inferiore all'importo complessivo a base d'asta

relativo ai lotti a cui la concorrente partecipa. L'importo complessivo delle forniture, dichiarate nella busta amministrativa, ritenute dal seggio di gara analoghe ai sensi del paragrafo 2.2.3 del disciplinare, era di €. 1.239.189,34;

2. la concorrente, nella documentazione integrativa, ha dichiarato di avvalersi di nuova impresa ausiliaria, la OMISSIS S.L., e di rinunciare alla partecipazione per il lotto 58; il fatturato analogo dichiarato dalla nuova impresa ausiliaria è di €. 2.062.645,65;

3. l'importo complessivo delle forniture analoghe valide prodotte dalla concorrente e dalle imprese ausiliarie risulta essere pertanto di €. 3.301.835,99, inferiore al valore complessivo posto a base d'asta per i lotti cui si concorre di €. 3.728.935,80; risulta essere inferiore anche al valore complessivo di €. 3.375.132,90, posto a base d'asta per i lotti cui si concorre, escluso il lotto 58.

Il presidente del seggio di gara precisa che non è ammessa la possibilità di "calibrare" *ex novo* la candidatura in corso di gara, nella fattispecie rinunciare alla partecipazione per alcuni lotti, in base a principi che vietano la modificazione dei termini essenziali della candidatura in corso di gara per ovviare all'assenza dei requisiti.

Constatato che l'importo complessivo delle forniture valutate analoghe a quelle oggetto di gara, prodotte dalla concorrente e dalle imprese ausiliarie, di €. 3.301.835,99 è inferiore all'importo a base d'asta di €. 3.728.935,80 per i lotti 55 - 58 - 62 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89, a cui la concorrente ha dichiarato di voler partecipare nell'Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni e nella dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara, stante la carenza del requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi del bando di gara al punto III.1.3 e del paragrafo 2.2.3 del Disciplinare di Gara, il presidente del seggio di gara dispone l'esclusione della concorrente OMISSIS S.R.L a .S.U. dal prosieguo del procedimento. ...».

Ne consegue che i profili di immediata lesività del provvedimento di esclusione sono stati pienamente conosciuti dalla ricorrente sin da subito (*rectius* sin dal 9.3.2018).

- Ciò nonostante la ricorrente ha avviato il ricorso alla notifica solo in data 28.5.2018, nel termine cioè di 30 giorni dalla pubblicazione (in data 27.4.2018) sul profilo della stazione appaltante dell'elenco degli esclusi e degli ammessi, sebbene in tale comunicato fosse richiamato espressamente il verbale di gara "n. 3 del 09/03/2018" e fosse precisato "che, a seguito dell'esame della documentazione integrativa prodotta dalla concorrente OMISSIS S.R.L a S.U., ..., la concorrente è stata esclusa dal prosieguo del procedimento".

- A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente non menziona mai specificamente il verbale di gara n. 3 del 9.3.2018, né muove censure specifiche avverso quella parte (ormai inoppugnabilmente consolidatasi) della motivazione dell'esclusione ivi contenuta (poi espressamente



ripresa nell'impugnato comunicato del 27.4.2018 prot. n. 180427015) in cui il presidente del seggio di gara ha rilevato che *“non è ammessa la possibilità di “calibrare” ex novo la candidatura in corso di gara, nella fattispecie rinunciare alla partecipazione per alcuni lotti, in base a principi che vietano la modificazione dei termini essenziali della candidatura in corso di gara per ovviare all'assenza dei requisiti”*.

Ne consegue che OMISSIS avrebbe dovuto contestare tempestivamente (i.e. entro e non oltre il 9-10.4.2018) il provvedimento di esclusione risalente al 9.3.2018 in tutte le sue parti. Avendo, all'opposto, notificato il ricorso introduttivo solo in data 28.5.2018, lo stesso è evidentemente tardivo.

- Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di irricevibilità del ricorso.

- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

## **P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente OMISSIS s.r.l. a socio unico al pagamento in favore di OMISSISa. delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

\*\*\*

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, SENTENZA N. 23820 DEL 1 OTTOBRE 2018**

**ILLEGITTIMO IL PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA 1 IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELL'AMBIENTE.**

La Suprema Corte con la sentenza in commento ha censurato la decisione della CTR del Lazio - sezione staccata di Latina - con cui era stato accolto l'appello proposto da un contribuente nei confronti della Concessionaria del Comune di

Latina avverso un avviso di accertamento ai fini TIA per l'anno 2009 confermando il proprio orientamento circa l'illegittimità del passaggio dalla TARSU alla TIA dopo l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006 (c.d. Codice Ambientale) cioè dopo il 29 aprile 2006.

Più precisamente la Corte di Cassazione richiamando la precedente pronuncia n.17271/20170, relativa all'approvazione del regolamento comunale in questione, ha evidenziato che *“il regolamento adottato con la delibera del consiglio Comunale di Latina del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 "in via sperimentale" in detto Comune, si colloca cronologicamente in una fase di trasformazione della disciplina fiscale, in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino all'adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come i Comuni che non avevano effettuato detta opzione potevano continuare ad applicare la TARSU, ma che era ormai loro precluso di passare alla "tariffa" prevista dal decreto Ronchi, essendo stato il D.Lgs. n. 22 del 1997, già abrogato alla suddetta data ed essendo quindi la "tariffa" prevista dal decreto da ultimo citato destinata ad essere sostituita dalla "tariffa" del Codice dell'Ambiente, intesa come "corrispettivo" del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un'apposita regolamentazione, mai intervenuta”.*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico - Presidente -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 6353/2016 proposto da:

(OMISSIS)., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- **ricorrente** -

**contro**

(OMISSIS);

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 5739/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue; Con sentenza n. 5739/39/2015, depositata il 2 novembre 2015, la CTR del Lazio - sezione staccata di Latina - accolse l'appello proposto dal sig. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., concessionaria del Comune di (OMISSIS) per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ai fini TIA per l'anno 2009.

Avverso la sentenza della CTR la società (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla valutazione della Delib. Consiglio Comunale di (OMISSIS) 30 maggio 2006, n. 44, che aveva istituito la tariffa di igiene ambientale (TIA 1).

La ricorrente assume che erroneamente la decisione impugnata avrebbe disapplicato la succitata delibera, da intendersi, invece, pienamente legittima ed efficace, atteso che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6 (c.d. Codice dell'Ambiente), ai sensi del comma 11 della citata disposizione è previsto che continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, tra le quali il D.P.R. n. 158 del 1999, quale regolamento attuativo del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi, istitutivo della tariffa di igiene ambientale), sebbene detta fonte normativa primaria fosse ormai abrogata al momento dell'adozione della succitata Delibera.

2. Analoghe considerazioni sono svolte dalla ricorrente con il secondo motivo,

con il quale ugualmente sono cumulate censure per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata presa in considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. 5, n. 4756/13, depositata il 26 settembre 2013, che a giudizio della ricorrente, è da addurre a sostegno della fondatezza dell'assunto della ricorrente medesima.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono manifestamente infondati.

3.1. Invero questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2017, n. 17271) in analoga controversia tra altra contribuente e (OMISSIS) S.p.A., relativa all'approvazione del regolamento comunale in questione, al termine di puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha evidenziato che il regolamento adottato con la delibera del consiglio Comunale di Latina del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 "*in via sperimentale*" in detto Comune, si colloca cronologicamente in una fase di trasformazione della disciplina fiscale, in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino all'adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come i Comuni che non avevano effettuato detta opzione potevano continuare ad applicare la TARSU, ma che era ormai loro precluso di passare alla "*tariffa*" prevista dal decreto Ronchi, essendo stato il D.Lgs. n. 22 del 1997, già abrogato alla suddetta data ed essendo quindi la "*tariffa*" prevista dal decreto da ultimo citato destinata ad essere sostituita dalla "*tariffa*" del Codice dell'Ambiente, intesa come "corrispettivo" del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un'apposita regolamentazione, mai intervenuta.

3.2. Né il richiamo da parte ricorrente alla succitata pronuncia del Consiglio di Stato è pertinente, avendo la citata disposizione chiarito che l'art. 238 comma 11 del Codice dell'Ambiente, quale norma transitoria, legittima i Comuni ad applicare la TIA già adottata alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, ma che "*Nel caso di adozione di nuovi regolamenti*", quale è indubbiamente quello con il quale il Comune di Latina adottò in via sperimentale la TIA 1 dopo l'abrogazione della normativa primaria istitutiva della stessa, "*i comuni, devono, invece, uniformarsi alle norme del Codice dell'Ambiente*". La sentenza impugnata, che ha accolto l'appello del contribuente, previa disapplicazione del succitato regolamento comunale del 30 maggio 2006, in quanto ritenuto illegittimo, risulta quindi avere fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra esposto, quale già affermato in materia da questa Corte e che va in questa sede ulteriormente ribadito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio, non avendo l'intimato svolto difese.

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

\*\*\*

## **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA. N. 24405 DEL 4 OTTOBRE 2018**

### **TASSA SUI RIFIUTI: LEGITTIME LE TARIFFE ALBERGHIERE SUPERIORI RISPETTO A QUELLE DELLE COMUNI ABITAZIONI.**

Con l'ordinanza n. 24405 del 4 ottobre 2018 la Suprema Corte ha riformato la decisione della Commissione Regionale Campania che aveva dato ragione ad una società alberghiera che aveva impugnato un avviso di pagamento per TARI relativa all'anno 2014.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui *“è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”* Gli Ermellini nella parte motiva dell'ordinanza hanno precisato, altresì che non assume *“alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”*.

\*\*\*

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 26196 DEL 10 OTTOBRE 2018.**  
**IMPOSTA DI SOGGIORNO: LO SMALTIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI ASSIMILATI NON ESONERA DAL PAGAMENTO DELLA TARI.**

Il totale smaltimento in forma autonoma dei rifiuti assimilati non attribuisce il diritto all'esenzione dal pagamento della TARI bensì ad una riduzione proporzionale della medesima tariffa rispetto allo smaltimento provato.

A stabilirlo sono stati i Giudici di Piazza Cavour che con la sentenza in commento hanno rigettato il ricorso di una ditta che richiedeva l'esonero dal pagamento TARI poiché aveva provveduto in via autonoma allo smaltimento dei propri rifiuti assimilati non avvalendosi del servizio comunale.

Più precisamente la Corte di Cassazione, conformandosi a precedenti pronunce sull'argomento, ha affermato l'irrelevanza dell'autosmaltimento ai fini del prelievo fiscale precisando che l'effettivo espletamento della raccolta dei rifiuti attraverso ditte specializzate non esonera dal pagamento della TARI piuttosto determina una riduzione della medesima sulla base di coefficienti di riduzione proporzionali alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero in maniera autonoma.

\*\*\*

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ V, SENTENZA N. 26201 DEL 18 OTTOBRE 2018.**

**TARSU: IL GESTORE DEI SERVIZI COMUNI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO E' RESPONSABILE IN SOLIDO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.**

Nel caso in esame la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente che, in qualità di gestore dei servizi comuni di un centro commerciale, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, è stato considerato responsabile in solido con i singoli detentori dei locali in uso per il pagamento della TARSU.

Pertanto, i Giudici di Piazza Cavour, a conferma della decisione della CTR che riformando la sentenza di primo grado aveva dichiarato legittimo l'avviso di pagamento impugnato, ribadisce che, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), *soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è*

*responsabile” (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l’obbligo del responsabile di presentare al Comune l’elenco dei singoli occupanti, all’evidente scopo di consentire all’amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo”.* Dunque, il gestore dei servizi comuni all’interno del centro commerciale integrato è responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tarsu.

Si riporta integralmente la sentenza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI IASI Camilla - Presidente -  
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -  
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -  
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -  
Dott. CASTORINA Rosaria Maria - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 4415/2013 proposto da:  
(OMISSIS) in SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine;

**- ricorrente -**

**Contro**

(OMISSIS) SRL;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 176/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 18/06/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

(OMISSIS) in s.r.l. in liquidazione propone tre motivi di ricorso, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 176.28.12 depositata il 18.6.2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento per Tarsu 2010 notificatole dal concessionario (OMISSIS) srl (già OMSSIS srl); ciò con riguardo ai locali ed alle aree ricomprese nel "(OMISSIS)", in (OMISSIS). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - con riguardo ai centri commerciali integrati, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, poneva l'obbligo del pagamento della Tarsu a carico non già dei singoli occupanti o detentori di spazi ad uso esclusivo, bensì del soggetto gestore dei servizi comuni, qualità che doveva essere attribuita a (OMISSIS) in s.r.l. la quale, nell'ambito del centro commerciale in questione, aveva ceduto il reparto di vendita con erogazione di servizi gestori in relazione al centro commerciale. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere da parte intimata.

## Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, - inammissibilità ovvero improcedibilità dell'atto di appello proposto dalla (OMISSIS) srl; in quanto da questa notificato unicamente a (OMISSIS) e non anche al Comune di (OMISSIS), già parte nel primo grado di giudizio.

1.1. La censura non è fondata.

Va fatta qui applicazione del principio (Cass. ord. 25588/17; così Cass. 24083/14) in base al quale: "*in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione*".

Non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale stante la "scindibilità" dei rapporti dedotti, trova qui applicazione l'ormai consolidato indirizzo interpretativo (a seguito di Cass. SSUU 16412/07) di "indifferente" partecipazione al giudizio, su atto di riscossione, dell'ente impositore (Comune di Caserta) ovvero dell'esattore (OMISSIS srl); ferma restando la facoltà di quest'ultima, ove volesse andare esente dalle conseguenze negative della lite a suo carico, di chiamare in giudizio il primo.

A tutto concedere, sarebbe stata OMISSIS a potersi qui dolere della mancata



partecipazione al giudizio dell'ente comunale; nei cui confronti, peraltro, essa non risulta aveva formulato domanda alcuna.

1.2. Nella peculiarità del caso, peraltro, OMISSIS In s.r.l. denuncia di nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione, in grado di appello, del contraddittorio nei confronti di una parte, diversa da sè, senza in alcun modo specificare sotto quale profilo tale pretermissione avrebbe pregiudicato la posizione processuale e sostanziale di essa ricorrente.

Va in proposito richiamato il costante orientamento di legittimità, in materia di vizi di nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4), secondo cui l'osservanza della norma processuale non è mai fine a se stessa, in quanto meramente strumentale e servente all'attuazione del diritto sostanziale. Ne deriva che la violazione procedurale da parte del giudice di merito può risultare irrilevante allorquando essa non si ponga in rapporto di causalità con la decisione assunta, nè abbia determinato alcun pregiudizio effettivo alla parte.

E' fatto, dunque, onere al ricorrente per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo, di illustrare la ricorrenza di tali requisiti nel caso di specie; cosa che non può essere fatta se non dimostrando il pregiudizio concreto che, dalla violazione processuale denunciata, sarebbe derivata alla parte interessata, quanto a lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

In ogni caso, ovvero in via di principio, non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che, pur avendo veste di litisconsorte processuale, non sia attinta da domande ad opera della parte che lamenti il vizio, oppure sia attinta da domande che si rivelino inammissibili o infondate (Cass. ord. 23901/17; Cass. 18375/10; Cass. 4342/10 ed altre).

2. Con il secondo motivo di ricorso OMISSIS in s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l'insussistenza della propria legittimazione passiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso OMISSIS in s.r.l. deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria; deduce che le aree ad uso esclusivo erano state concesse a terzi in forza di vari contratti di affitto di ramo o reparto d'azienda, sicché non poteva ritenersi sussistere il presupposto soggettivo del tributo a suo carico.

4. Le censure - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondate.

In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3: *"Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in*

*uso esclusivo*". Questa disposizione è stata interpretata dalla corte di legittimità (sent. 1848/10) nel senso che: *"In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati"* (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, il quale contrappone colui dal quale *"la tassa è dovuta"* (comma 1) a colui che ne *"è responsabile"* (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tarsu. Nel caso di specie, contrariamente a quanto si afferma nei motivi di ricorso per cassazione, la commissione tributaria regionale ha congruamente motivato - così da renderlo qui insindacabile - il proprio convincimento in ordine al fatto che la qualifica di gestore dei servizi comuni dovesse appunto essere attribuita alla Moda in s.r.l.

Il giudice di merito ha ritenuto che la prova dell'obbligo di erogazione di servizi gestori in relazione al centro commerciale, fosse desumibile dalla previsione, nei contratti di locazione del canone la cui quota è in parte determinata con riferimento al fatturato dell'affittuario e dalla clausola di cui all'art.9 dell'assunzione, da parte della società Moda in s.r.l., degli obblighi di espletamento delle attività necessarie e funzionali all'operatività del centro integrato.

A fronte della significatività probatoria di questa risultanza - la CTR ha ritenuto integrato il presupposto della gestione del centro commerciale ai fini di configurare la suddetta responsabilità solidale ex art. 63 cit., senza con ciò attingere ad alcuna indebita inversione dell'onere dimostrativo ex art. 2697 c.c..

Non appare idoneo a sostenere diversa decisione il richiamo, operato da parte ricorrente nella memoria, a pronunce di questa Corte in giudizio analoghi ma non sovrapponibili, in cui la Corte ha rilevato un difetto di motivazione sulla qualifica di gestore dei servizi comuni e cassato con rinvio.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dell'art. 2909 c.c.; omessa motivazione, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato il difetto di motivazione dell'avviso opposto.

La censura non è fondata.

5.1. La commissione tributaria regionale ha preso in esame il relativo motivo di opposizione, rilevando che nell'avviso erano esattamente specificati gli elementi individuativi della pretesa e di calcolo. Ossia la ubicazione, la superficie in relazione alla quale era chiesto il pagamento, nonché la tariffa del tributo Tarsu e

il relativo tributo accessorio ECA. Va osservato che nel presente giudizio di legittimità la società ricorrente ha ommesso di riportare - sebbene nei suoi tratti essenziali e funzionali alla decisione - il contenuto dell'avviso di pagamento; né si indica dove quest'ultimo sia reperibile all'interno dei fascicoli di parte. Il che di per sé preclude ogni vaglio di legittimità. In ogni caso la ricorrente, nell'esposizione della censura, assume la carenza di motivazione dell'avviso sulla base di argomenti del tutto generici, lamentando la mancata indicazione, in tale avviso, di elementi in realtà da essa già conosciuti o conoscibili, quali: a. gli estremi catastali del complesso immobiliare (da essa stessa indicati e comunque acquisibili); b. gli estremi delle delibere tariffarie comunali in materia di imposizione ambientale (assoggettate a forme di pubblicità legale); c. la circostanza che l'avviso Tarsu avesse proprio ad oggetto tanto gli spazi comuni quanto gli spazi individuali.

Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.

Non va data pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

## P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

\*\*\*

## **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ V, ORDINANZA N. 24019 DEL 3 OTTOBRE 2018.**

NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IL GIUDICATO ESTERNO RELATIVO ALLA MEDESIMA FATTISPECIE PUO' APPLICARSI ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE.

Con l'ordinanza n. 24019 la Cassazione, in tema di contenzioso tributario, ha affermato che il giudicato esterno formatosi in relazione all'avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, per un determinato anno d'imposta, degli interessi passivi corrisposti in relazione ad un'operazione di leasing, sul presupposto della loro indebita deduzione, si estende anche al giudizio relativo ad un atto impositivo emesso, in relazione alla medesima operazione, per l'annualità precedente, *“ non trovando ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non*

*anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente".*  
Si riporta integralmente il testo dell'ordinanza.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. - Presidente -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. CATALLOZZI Paolo - rel. Consigliere -

Dott. TRISCARI Giancarlo - Consigliere -

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12862/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**- ricorrente -**

**contro**

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio Santoro sito in Roma, (OMISSIS);

**- controricorrente -**

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 58/1/11, depositata il 1 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Catalozzi.

**Svolgimento del processo**

che:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1 febbraio 2011, di accoglimento dell'appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l'annullamento di

un avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2003, era stata rettificata la dichiarazione a seguito del disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un'operazione di leasing;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che, in relazione a tale operazione, consistente nella cessione da parte della contribuente alla (OMISSIS) s.p.a. del diritto di superficie su terreni e nell'impegno assunto da quest'ultima di costruire sugli stessi edifici di varia natura, a loro volta ceduti in leasing alla contribuente, l'Ufficio aveva contestato che per il versamento dei canoni di leasing erano state pattuite modalità "anomale", in quanto era previsto un maxicanone di Lire 12 mld., da pagarsi immediatamente e tale da compensare il prezzo di acquisto, idonee a determinare una carenza di liquidità della contribuente medesima coperta con operazioni bancarie i cui costi dovevano considerarsi "elusiva mente" dedotti dal reddito;
- il giudice di appello, in riforma della decisione della Commissione provinciale, ha accolto il gravame, ritenendo che non sussisteva *"la necessaria prova, anche indiziaria, della natura oggettivamente e esclusivamente o anche solo prevalentemente elusiva dell'operazione economica"*;
- il ricorso è affidato a tre motivi;
- resistite con controricorso la OMISSIS s.p.a.;
- il Pubblico Ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
- la OMISSIS s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

## **Motivi della decisione**

che:

- occorre preliminarmente rilevare che con la memoria depositata la società contribuente ha allegato la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 10 novembre 2011, con cui, in relazione all'avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, relativamente all'anno 2004, (anche) degli interessi passivi corrisposti in relazione alla medesima operazioni di leasing sul presupposto della loro indebita deduzione, avrebbe accolto il ricorso della contribuente;
- aggiunge che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso tale pronuncia non avrebbe interessato il capo della sentenza relativa alla ripresa in oggetto, per cui la statuizione avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata;
- la documentazione prodotta a sostegno dell'allegazione offre pieno riscontro di quanto affermato dalla parte, evidenziando, in particolare, da un lato, che la ripresa a tassazione interessata dalla richiamata pronuncia investe la medesima operazione oggetto del presente giudizio, dall'altro, che con il menzionato atto di appello l'Agenzia delle Entrate dichiara espressamente, in premessa ai motivi

articolati, che *"non intende appellare il capo della sentenza concernente il recupero di cui al punto 1.c dell'avviso di accertamento, relativo a interessi passivi non inerenti su cessione di diritto di superficie per Euro 188.420,00"*;

- l'effetto vincolante del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dall'impresa per l'anno 2004 si estende anche al presente giudizio, relativo ad atto impositivo emesso per l'annualità precedente, non trovando ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, come nel caso in esame, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr. Cass. 1 luglio 2015, n. 13489; Cass. 8 aprile 2015, n. 6953);

- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

- in considerazione della complessità della vicenda, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

\*\*\*

### **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ VI, ORDINANZA N. 22828 DEL 26 OTTOBRE 2018.**

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PROPOSTO DALLA CONCESSIONARIA RELATIVO AD UN AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL'ENTE IMPOSITORE CHE NON HA ESERCITATO IL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE.

La vicenda in esame riguarda un avviso di accertamento ICP, anno 2007, emesso direttamente dall'ente impositore in presenza dell'affidamento, ad una società concessionaria, dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili.

Avverso l'avviso di accertamento emesso un contribuente ha proposto ricorso nei confronti del solo comune ed in sede contenziosa v'è stato un atto d'intervento volontario da parte della società concessionaria.

L'ente impositore, soccombente nel giudizio di appello, non ha esercitato il diritto d'impugnazione che è stato invece esercitato dalla società concessionaria.

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della CTR impugnata dalla sola concessionaria è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale per carenza di autonoma legittimazione.

Invero, la Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto che al caso di specie dovesse applicarsi il principio secondo cui *"l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico"* circostanze, queste ultime, non riscontrabili nella fattispecie in esame, sicché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

Di seguito l'ordinanza in commento.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 12040-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

**- ricorrente -**

**contro**

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

**nonchè nei confronti di:**

COMUNE DI (OMISSI);

- intimato -

avverso la sentenza n. 6679/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 - bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue; Con sentenza n. 6679/13/2016, depositata il 7 novembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l'appello proposto dal sig. P.M. nei confronti del Comune di Guidonia (OMISSIS) e della (OMISSIS)S.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili di detto Comune, avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti degli enti anzidetti avverso l'avviso di accertamento notificato ai fini ICI per l'anno 2007 relativamente al possesso di terreni destinati ad attività estrattiva di cava.

Avverso la sentenza della CTR la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

L'intimato Comune non ha svolto difese.

La società concessionaria ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione, notificata al contribuente, con deposito dell'avviso di ricevimento al destinatario successivamente allo svolgimento dell'adunanza in camera di consiglio.

1. Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, n. 2 e art. 2, lett. b) nonché del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e) e art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i terreni oggetto di accertamento, compresi nella sottozona D/3 del Piano regolatore Generale del Comune di (OMISSIS), non avessero natura di aree edificabili, avendo affermato la CTR che *"i terreni destinati a cava costituiscono una categoria di terreni a sé" che "non rientrano nelle categorie di immobili per i quali la legge istitutiva dell'ICI ha previsto la tassazione"*.

1.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di carenza di *legitimatio ad causam* in capo alla società e di conseguente carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, da ritenersi perciò inammissibile.

1.2. L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.

Premesso che la memoria depositata da parte ricorrente risulta avere contenuto



integrativo piuttosto che meramente illustrativo delle difese svolte nel ricorso introduttivo, quantunque in funzione di replica all'avversa eccezione, e che la documentazione ivi allegata trascende i limiti entro i quali l'art. 372 c.p.c. consente la produzione di documenti in sede di legittimità, deve rilevarsi peraltro come proprio detta documentazione (cfr., in particolare l'atto d'intervento nel giudizio di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3), evidenzi, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, che detto intervento debba essere qualificato come intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione assunta in giudizio dall'ente impositore, che ha emesso e notificato in proprio l'avviso di accertamento poi impugnato dal ricorrente con ricorso notificato al solo Comune di (OMISSIS).

Con le controdeduzioni di cui al menzionato atto d'intervento volontario la società concessionaria si è limitata, infatti, a chiedere il rigetto dell'avverso ricorso e, analogamente con le controdeduzioni depositate in grado di appello, si è limitata a chiedere il rigetto dell'avverso gravame, neppure dolendosi, per mezzo di appello incidentale, della compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dalla CTP di Roma con la pronuncia pur favorevole all'ente impositore ed alla concessionaria.

Ne consegue che alcun autonomo diritto è stato azionato dalla (OMISSIS) S.r.l. in giudizio nei confronti delle parti originarie del processo.

Se è pur vero che alla stregua delle previsioni contrattuali detta società è concessionaria tanto per l'accertamento quanto per la riscossione dell'ICI nei confronti del Comune di (OMISSIS), nella fattispecie in esame l'atto impositivo impugnato dal contribuente è stato emesso direttamente dall'ente impositore, il solo evocato in giudizio dal contribuente mediante l'originaria impugnazione dell'atto medesimo dinanzi alla CTP. 1.3. Trova pertanto applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui *"d'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico"* (circostanze, queste ultime che, come si è visto, non ricorrono nella fattispecie in esame), *"sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole"* (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. sez. lav. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. sez. 1, ord. 6 febbraio 2018, n. 2818).

Nella fattispecie in esame il Comune di (OMISSIS), soccombente nel giudizio di appello e condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, non ha appunto esercitato il diritto d'impugnazione.

1.4. L'inammissibilità del ricorso per carenza di autonoma legittimazione della concessionaria alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza della

CTR preclude, quindi, l'esame dello specifico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza impugnata.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente ed il controricorrente e si liquidano come da dispositivo; nulla va statuito quanto alle spese nel rapporto tra la ricorrente e l'intimato Comune.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018.

\*\*\*

## **COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA, SENTENZA N. 3628 DEL 28 AGOSTO 2018.**

### **LE AREE CASH E CARRY NON PAGANO LA TARI.**

Con la sentenza n. 3628 del 28 agosto 2018 la CRT Lombardia ha affermato che le superfici dei magazzini del commercio all'ingrosso destinati al cash & carry, unitamente alle aree di parcheggio, non sono soggette alla TARI sia perché smaltiscono in autonomia, sia perché tali categorie di rifiuti risultano essere prevalenti rispetto a quelli urbani potenzialmente producibili.

Si seguito il testo integrale della sentenza.

## **REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA PRIMA SEZIONE**

riunita con l'intervento dei Signori:  
LABRUNA SALVATORE - Presidente  
MISSAGLIA ENRICO - Relatore

AONDIO GIULIA - Giudice  
ha emesso la seguente

## SENTENZA

- sull'appello n. 6153/2017 depositato il 04/12/2017  
- avverso la pronuncia sentenza n. 5189/2017 Sez:21 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di MILANO

### contro:

(OMISSIS) S.P.A.

VIA (OMISSIS)

difeso da:

(OMISSIS)

e da

(OMISSIS)

proposto dall'appellante:

COMUNE DI (OMISSIS)

VIA (OMISSIS)

difeso da:

(OMISSIS)

Atti impugnati:

BOLLETTA DI PAG n. (...) TARI 2016

### Svolgimento del processo

La C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 5189/21/17, aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) S.p.A. avverso la bolletta di pagamento di Euro 204.458,00 emessa dal Comune di (OMISSIS) per TARI relativa all'anno 2016. La ricorrente aveva sostenuto che la superficie tassata di mq. 21.434 doveva essere ridotta a mq. 2.417 - questa riconosciuta come tassabile - escludendo quindi le superfici destinate alla vendita e ai parcheggi, essendo le prime produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio e il parcheggio un'area di per sé non produttiva di rifiuti. All'accoglimento del ricorso conseguiva la condanna del Comune alle spese.

Nell'appello l'Ente locale ha sostenuto che nelle aree di vendita non possono prodursi rifiuti terziari, come tali non assimilabili agli urbani, a nulla rilevando il fatto che nell'area di vendita della (OMISSIS) i prodotti siano esposti (spesso) sui bancali che come tali non sono rifiuti fin tanto che non si deteriorano; ha sottolineato il fatto che già erano stati detassati mq. 4920, questi sì produttivi di rifiuti terziari; che l'autosmaltimento di un rifiuto speciale assimilato (secondario) è una scelta del produttore che come tale non può rendere esenti le superfici potenzialmente produttive di tali rifiuti; che i rifiuti speciali assimilati agli urbani

sono smaltiti in regime di privativa; che non è per nulla stata provata la prevalenza della produzione di rifiuti da imballaggi terziari nei locali tassati.

Quanto alla tassazione delle aree a parcheggio e pensiline ha sostenuto l'appellante che la C.T.P. ha mal interpretato il contenuto della sentenza della Cassazione in data 11/12/2015 n. 25020: i parcheggi, in quanto frequentati da persone, sarebbero produttivi di rifiuti.

Ha quindi concluso per la conferma della tassazione dell'area destinata a vendita, parcheggio e "*pensiline*".

La contribuente nelle proprie controdeduzioni ha sostenuto che i rifiuti secondari, così come i terziari, devono, ai sensi dell'art. 221 c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 2008, essere conferiti in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e solo i "commercianti al dettaglio" li possono conferire al servizio pubblico in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata; che, avendo pagato lo smaltimento in proprio di tutti i rifiuti speciali, nulla deve per tale area.

Quanto alle aree a parcheggio, ha confutato la fondatezza dei richiami dell'appellante, citando dottrina e sentenze di merito. Ha sostenuto che si tratta di aree pertinenziali, che sarebbero di per sé inidonee a produrre rifiuti. Ha concluso per la conferma della sentenza.

La vertenza è stata trattata in pubblica udienza e, all'esito, l'appello dell'Ente locale, esaminato in Camera di Consiglio, è stato respinto per i seguenti

### **Motivi della decisione**

succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Va premesso che la parte privata ha riconosciuto l'imponibilità della superficie di mq. 2417 (comprendente il reparto orto frutta e gli uffici) e per essa ha provato di aver corrisposto la somma di Euro 17.057,84, contestando solo l'imponibilità delle superfici dell'area vendite, dei parcheggi e della "*pensilina accesso merci*".

Quanto alle aree di vendita l'appellante sostiene che in esse, a differenza delle aree destinate a magazzino, queste già completamente detassate da parte del Comune, non si producono esclusivamente o prevalentemente rifiuti da imballaggi non assimilabili agli urbani, ma anche e soprattutto imballaggi secondari, e cioè rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Al riguardo va però premesso, essendo fatto notorio, che nei magazzini (OMISSIS) a vendita non avviene al dettaglio, essendo l'accesso riservato ai commercianti ed ai professionisti. Pertanto nell'area vendite spesso la merce è esposta su bancali (che, una volta dismessi, costituiscono rifiuti da imballaggi terziari) e normalmente è esposta in confezioni plurime e cioè con unità di prodotto riunite in imballaggi secondari.

Secondo l'appellante detti imballaggi secondari sarebbero legittimamente assimilabili ai rifiuti urbani da parte del Comune con conseguente legittimità della tassazione TARI ed avrebbe errato la C.T.P. nel ritenere che la tassa non

vada applicata a tutti i rifiuti speciali autonomamente smaltiti.

Al riguardo la società appellata ha opportunamente richiamato l'art. 226 comma 2 D.Lgs. n. 152 del 2006 (TU ambiente) il quale afferma sia che *"è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura" sia che "eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenzia, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'art. 221 comma 4"*.

Dunque lo smaltimento in proprio anche degli imballaggi secondari costituisce un obbligo per i commercianti all'ingrosso, quale la (OMISSIS), i quali in concreto non possono utilizzare, anche se istituito, il servizio pubblico di raccolta differenziata, stante la rilevante entità dei rifiuti stessi, certo in ogni caso assolutamente prevalente rispetto ad eventuali rifiuti primari che possono essere prodotti nell'area di vendita.

Si condivide quanto sostenuto dalla C.T.P. là dove la stessa afferma che *"La Commissione ritiene che non si debba pagare la tassa rifiuti urbani sulle aree destinate ad attività produttive che producono rifiuti speciali in genere e, come nel caso in esame, imballaggi terziari e secondari."*

*Questo orientamento è stato espresso chiaramente anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9858/16.... Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e tale tassa non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate.... In tale senso si sono espresse anche le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale, nonché quelle dettate nelle direttive su rifiuti, imballaggi e servizi, laddove ritengono che ove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali in genere, e in particolare degli imballaggi terziari e secondari senza poter far capo al servizio pubblico, non consentano ad uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla raccolta o smaltimento rifiuti. I rifiuti prodotti dalla ricorrente, sui quali viene preteso il pagamento della imposta, sono da considerarsi imballaggi terziari e secondari....Non può indurre a diversa conclusione la obiezione che le superfici che si ritengono esenti non producono solamente rifiuti da imballaggi secondari e terziari, ma anche rifiuti da imballaggi primari e rifiuti urbani, dal momento che la Suprema Corte con la sentenza n. 12752/2002 ha affermato che debbono ritenersi superfici esenti quelle ove si formano in misura prevalente rifiuti speciali e la occasionale formazione su dette superfici di rifiuti urbani ordinari non esclude il diritto alla esenzione".*

In buona sostanza, pur dandosi atto al Comune di (OMISSIS) che nelle aree di vendita non sono prodotti solo rifiuti terziari, ma anzi, in maggioranza, rifiuti da

imballaggio, la loro assimilazione agli urbani, pur se disposta dal Comune che ha attuato un'ordinaria raccolta differenziata, non può costituire motivo di tassazione dell'area dal momento che il magazzino all'ingrosso è tenuto allo smaltimento in proprio, e risulta averlo attuato nel caso di specie. Il pretendere il pagamento della TARI per aree nelle quali si formano con assoluta prevalenza rifiuti speciali, ed è questo un fatto notorio, costituirebbe una legittima duplicazione dei costi per la contribuente, già tenuta allo smaltimento in proprio.

Né sarebbe legittimo un regolamento che assimilasse tout court gli imballaggi secondari agli urbani senza tener conto della loro *"qualità e quantità"* ai sensi dell'art. 21 c. 3 lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e cioè della concreta possibilità di smaltimento da parte dell'Ente locale.

Anche la tassabilità dell'area a parcheggio deve essere esclusa, trattandosi di un parcheggio gratuito riservato ai clienti e ai dipendenti e dunque una struttura non autonomamente operativa, pertinenziale ai locali dove la società svolge la propria attività.

Non sono quindi pertinenti le sentenze della S.C. (Cass. 17434/13; Cass. 25020/15) che in relazione a parcheggi a pagamento li hanno ritenuti assoggettabili alla Tarsu, in quanto aree operative, ove si svolge l'attività dell'azienda.

Nel caso in esame lo stesso regolamento comunale all'art. 19 esclude le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative e, all'art. 21, le aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli.

Non appare condivisibile a questa Commissione l'orientamento della S.C., espresso nella sentenza n. 25020/15 e da ultimo con la sentenza n. 18500 del 2017, secondo le quali la tassa per i parcheggi deve essere pagata posto che gli stessi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva e che compete al contribuente offrire la prova che l'uso di parcheggio non comporta la produzione di rifiuti. L'art. 62 c. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 infatti si limita ad escludere dall'assoggettamento al tributo le aree che non possono produrre rifiuti *"o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate"* e tali possono essere ritenute senza la necessità di onerare il contribuente di una prova diabolica, le aree destinate a parcheggio. Lo stesso è a dirsi per le aree di transito (la c.d. pensilina).

La ratio della intassabilità delle aree accessorie o pertinenziali, quali le aree di parcheggio gratuito, è che le stesse sono per loro natura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura così insignificante da non impegnare il servizio pubblico. Non possono essere assoggettate a tassazione sulla base della mera presunzione che la presenza umana comporta la produzione di rifiuti se non violando i pur richiamati insegnamenti comunitari che impongono di limitare la tassazione agli immobili per i quali sussiste un'effettiva erogazione e fruizione di servizi comunali.

Viene quindi confermata l'impugnata sentenza.

La sussistenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali in questa materia impone la compensazione integrale delle spese del grado.

### **P.Q.M.**

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione I, respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Compensa integralmente le spese del grado.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2018.

\*\*\*

## **COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA ORDINANZA N. 2284/2005 DEL 1 OTTOBRE 2018 RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DIRETTA DEGLI ATTI IMPOSITIVI.**

Con l'ordinanza n. 2284/2005 del 1 ottobre 2018, la CTR di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, c. 1 seconda parte, D.P.R. n. 602/1973, 14 L. n. 890/1982 e 1, c. 161, L. n. 296/2006, affermando che tali articoli, relativi alla forma di notificazione degli atti impositivi, privilegino l'Ente impositore, gli Uffici Finanziari o i concessionari di riscossione.

I giudici di Campani, ritengono che alla notificazione diretta degli atti impositivi non si applica l'art. 7 L. 890/1982 e, quindi, non è necessaria l'attestazione dell'agente postale della momentanea assenza del destinatario e in via successiva degli altri soggetti, ritenendo sufficiente la consegna al familiare (o anche al portiere) senza invio allo stesso destinatario di una raccomandata informativa (Comunicazione di Avvenuta Notificazione).

Nel caso esaminato dalla CTP di Napoli veniva accolto parzialmente il ricorso proposto da un contribuente avverso diverse cartelle di pagamento notificategli dall'OMISSIS sul presupposto che per due di dette cartelle la notifica non si fosse perfezionata in quanto erano state consegnate a persona diversa dal destinatario (familiare convivente) senza procedere alla successiva notifica allo stesso destinatario dell'ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione.

I giudici di merito ritengono sussistente una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, rispetto agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 Cost. e 6 CEDU delle disposizioni di cui sopra nella parte in cui, *“ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di*

*notifica la applicazione delle modalità di cui alla L. 890/1982 in particolare per la fase di consegna, nel testo vigente ante la novella di cui alla L. 205/2017 (art. 1 co. 461)”.*

\*\*\*



## C) PRASSI.

### **USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, LA NOTA DELL'ANCI.**

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara. Pubblichiamo, pertanto, la nota operativa Anci per l'utilizzo obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronici.

### **NOTA ANCI SULL'USO OBBLIGATORIO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**



Prot. 76/VSG/SD

Roma, 19 ottobre 2018

### **OGGETTO: Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici**

#### 1. Inquadramento normativo

Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara.

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni

aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).

Dunque, l'oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell'articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall'articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: "In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".

L'art. 52 inoltre, , con riferimento alla presentazione dell'offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle seguenti ipotesi derogatorie:

- a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file, che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
- b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
- c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
- d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
- e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso. In tali casi, però, le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui

l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Il quadro normativo si completa con l'articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l'articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le "modalità di digitalizzazione delle procedure", la cui adozione al momento, non risulta avvenuta (si ricorda che per questo, ANCI, aveva presentato un emendamento al decreto milleproroghe per il rinvio del termine del 18 ottobre).

## 2. Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione

In questo quadro normativo, alquanto incerto e frammentato, sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.

## 3. Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali

Se l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, come sopra descritte, soddisfa pienamente l'adempimento dell'obbligo de quo, ad avviso di ANCI, è necessario distinguere l'utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all'art. 58, dall'obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all'articolo 40.

In particolare, si ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all'art. 58.

Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione, si basa sulla motivazione dell'articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione

elettronica o al trattamento automatizzato».

Ciò peraltro risulta confermato dall' articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.

Pertanto, si ritiene che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto).

4- Altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure

Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.

Come già ricordato infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all'articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell'attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.

Nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici.

In particolare, l'art. 52, con riferimento alla "procedura di presentazione dell'offerta", stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l'altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).

Il comma 5 dell'articolo 52, chiarisce che non può intendersi come

comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l'integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte.

Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica ( comma 3 dell'articolo 52).

\*\*\*

## **MEF: LE NUOVE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO TELECONTENZIOSO.**

Di seguito il comunicato del 24 settembre 2018 con cui il MEF ha reso noto che il servizio del telecontenzioso, già in atto, è stato fornito di nuove funzionalità.

## **TELECONTENZIOSI - CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA CONTROVERSIA**

**24 settembre 2018**

Il servizio del TELECONTENZIOSO rende disponibile una nuova funzionalità: la CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA CONTROVERSIA.

Gli utenti (cittadini, professionisti, enti impositori), accedendo con le proprie credenziali e inserendo il numero di registro generale ricorsi e appelli (RGR/RGA), possono ricevere informazioni sulle controversie tributarie.

In particolare, sono consultabili: la tipologia della controversia, la data di deposito del ricorso/appello, la sezione, il numero totale di allegati ed i link per visualizzare la data udienza e gli estremi delle eventuali pronunce depositate. I risultati della ricerca sono esposti in forma anonima, in conformità alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali. Per utilizzare la nuova funzionalità l'utente accede al Telecontenzioso con le proprie credenziali. Se l'utente è un "Cittadino" o "Professionista", una volta selezionata la commissione per cui si vuole effettuare l'interrogazione, viene visualizzata la pagina di dettaglio commissione in cui è presente il nuovo link per la consultazione pubblica della

controversia. In modo analogo, gli utenti degli Enti Impositori utilizzano le proprie credenziali per accedere al servizio del Telecontenzioso, in base alla peculiarità della propria utenza, selezionando la commissione per cui si vuole effettuare l'interrogazione, visualizzano la pagina di dettaglio ufficio in cui è presente il nuovo link per la consultazione pubblica del ricorso e dell'appello. Selezionando il link "*Consultazione pubblica (informazioni visualizzate in forma anonima)*" l'utente visualizza una pagina in cui deve inserire il numero di RGR/RGA.

Le modalità d'inserimento dei dati sono già conosciute dall'utente perché utilizzate nelle altre interrogazioni: il primo campo contiene il numero di RGR/RGA il secondo l'anno della controversia in formato da 4 cifre, il terzo campo è relativo al sotto numero ed è utilizzato solo per pratiche antecedenti all'attribuzione automatica del numero di iscrizione a ruolo delle controversie. L'utente indica i dati ed effettua la ricerca.

\*\*\*

## **APPROFONDIMENTO SULL'ART. 16 DEL DECRETO LEGGE N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018 (DECRETO FISCALE).**

Come anticipato nel capitolo relativo alla Giurisprudenza ed alla Dottrina, il 24 ottobre del 2018, ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il c.d Decreto Fiscale che contiene importanti novità anche in tema di Giustizia Tributaria con specifico riferimento al Processo Tributario Telematico.

Invero, il predetto testo normativo, all'Art. 16 stabilisce dal 1° luglio 2019, per tutti i ricorsi o appelli notificati dopo tale data, sarà obbligatorio che tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario utilizzino l'apposito applicativo web del Processo Tributario telematico, il S.I.Gi.T per tutte le attività attinenti al processo medesimo, ai sensi e con le modalità di cui al Regolamento del PTT (D.M. 23 dicembre 2013) e del decreto delle regole tecnico operative ( D.M. 4 agosto 2015).

L'utilizzo delle procedure informatiche non sarà obbligatorio solo per le cause di valore inferiore ad Euro 3.000,00 e per i contribuenti che decideranno di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza tecnica di un procuratore.

Il Decreto fiscale ha introdotto anche la possibilità di partecipare all'udienza a distanza mediante l'utilizzo di un collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza ed il luogo indicato dal difensore costituito, dall'ente impositore o dal contribuente.

\*\*\*